

# Relazione sul governo societario della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

*(redatta ai sensi degli artt. 124-bis TUF e 89-bis RE, e della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)*

## Esercizio 2007



## Relazione sul governo societario della Banca e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

(redatta ai sensi degli artt. 124-bis TUF e 89-bis RE, e della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)

Ai fini dell'informativa societaria, prevista con cadenza annuale, in ordine all'adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (di seguito anche il "Codice", nella versione marzo 2006), si riporta di seguito (e viene resa disponibile al pubblico, in lingua italiana e successivamente nella versione in lingua inglese, presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito aziendale [www.bpm.it](http://www.bpm.it) - sezione "governance") la "Relazione sul governo societario della Bipiemme", redatta ai sensi della Sez. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, nonché degli artt. 124-bis TUF e 89-bis del Regolamento Consob 11971/1999 (e successive modifiche, di seguito per brevità "RE").

Nell'attività di redazione del documento si è tenuto altresì conto delle "Linee guida" emanate dalla Borsa Italiana SpA in data 12 febbraio 2003, della "Guida alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance" predisposta da Assonime e da Emittenti Titoli SpA nel febbraio 2004, nonché delle recenti indicazioni desumibili dal "Format sperimentale per la relazione sul governo societario" predisposto dalla stessa Borsa Italiana SpA nel febbraio 2008, valutato dalla Banca quale utile strumento per la verifica della completezza dei contenuti e, ove disponibili, per l'eventuale inserimento nella Relazione di ulteriori informazioni utili ai Soci e al mercato.

In Appendice è stata altresì inserita, tra le altre, una sintesi tabellare che riassume le modalità di adozione, da parte della Bipiemme, delle principali raccomandazioni del Codice.

\* \* \*

Come noto, anche l'anno 2007 è stato caratterizzato in Italia, a livello societario, da numerose e significative novità in campo legislativo e regolamentare (novità che, auspicabilmente, troveranno nell'esercizio in corso un opportuno periodo di "stabilizzazione" e coordinamento), collegate in gran parte all'attuazione della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 concernente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (cd. "Legge per la tutela del risparmio") e del connesso D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 afferente il "Coordinamento con la Legge 28 dicembre 2005 n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)" (cd. Decreto correttivo).

In tale quadro, la Consob - in attuazione dei suddetti provvedimenti legislativi - ha proceduto, con le delibere n. 15915 del 3 maggio 2007 e n. 15960 del 30 maggio 2007, alla modifica e integrazione del Regolamento Emittenti. In particolare tali delibere hanno riguardato tematiche societarie rilevanti, quali ad es. la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (in particolare, con l'inserimento di previsioni a tutela delle minoranze e per garantire la presenza di esponenti indipendenti), i limiti al cumulo degli incarichi dei Sindaci, la disciplina della revisione contabile, la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e le modalità di informazione sull'adesione a codici di comportamento (quale quello promosso da Borsa Italiana alla base della presente Relazione).

Sempre nel corso del 2007, sono state recepite nel nostro ordinamento la Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. "Direttiva MiFid"), la Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (cd. "Direttiva Transparency") e la Direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (cd. "Direttiva OPA"). Anche in questo ambito, le ulteriori modifiche al TUF (e i primi regolamenti attuativi) conseguenti al recepimento delle suddette direttive comunitarie stanno significativamente innovando il quadro normativo in cui si colloca l'operatività degli emittenti.

Notevole importanza per la *governance* delle banche assume poi il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia lo scorso 4 marzo, contenente "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", in relazione al quale il Governatore della Banca d'Italia, prof. dott. Mario Draghi, ha significativamente osservato, in particolare, che "l'evoluzione della vigilanza valorizza l'autonomia gestionale e la responsabilizzazione degli intermediari, e accresce l'importanza

di assetti di governo societario che coniughino correttamente obiettivi di redditività e sana e prudente gestione". In questa direzione si muovono le nuove disposizioni di vigilanza, le quali - nel disciplinare, fra l'altro, il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale - hanno come obiettivi generali la chiara distinzione delle funzioni e il bilanciamento dei poteri, l'equilibrata composizione degli organi sociali, un sistema dei controlli integrato ed efficace, meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo, nonché flussi informativi idonei a consentire scelte gestionali consapevoli. Posto che il termine di verifica della conformità (e di eventuale adeguamento) degli assetti di governo delle banche alle nuove disposizioni è stato fissato al 30 giugno 2009, Bipiemme ha già avviato, anche in sede consiliare, le attività di analisi della nuova normativa e di verifica dell'adeguatezza dell'attuale assetto di governo rispetto alle singole previsioni ivi contenute, al fine di pianificare gli interventi richiesti a livello statutario e di regolamenti interni.

In tale articolato quadro normativo, Bipiemme - anche nell'esercizio 2007 - ha effettuato un costante processo di autovalutazione del proprio sistema di *corporate governance*, consapevole dell'importanza di una *governance* efficace quale presidio di una sana e prudente gestione della Banca. In tal senso risulta condivisibile quanto evidenziato dalla Banca d'Italia nel suddetto provvedimento, ove, tra l'altro, si afferma che "efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali".

Per realizzare il suddetto processo di autovalutazione della propria *governance*, Bipiemme ha quindi proceduto all'analisi e al confronto fra il modello organizzativo esistente con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, integralmente recepito dalla Bipiemme già dal 2001 (e, successivamente, nelle versioni del luglio 2002 e ora del marzo 2006).

Il processo di autovalutazione compiuto - oltre a evidenziare che l'Istituto, in ragione della propria natura bancaria (e quindi già di per sé soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia) ha costantemente monitorato e opportunamente adeguato il proprio modello organizzativo e di controllo - ha confermato che il sistema di *corporate governance* in atto nella Società si mantiene in linea con i principi contenuti nel suddetto Codice, con le raccomandazioni formulate in materia dalla Consob e con la best practice nazionale ed internazionale.

Sotto tale profilo, in ossequio alle crescenti aspettative di trasparenza richieste dai mercati e di partecipazione dei Soci all'attività dell'impresa e in linea con i principi generali ora espressamente affermati dalla Lg. 262/05 e dal D.Lgs. 303/06, Bipiemme, già a partire dall'Assemblea dell'aprile 2003, ha introdotto il cd. "voto di lista" nelle modalità di nomina dell'organo consiliare, che ha consentito l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di quattro Consiglieri esponenti delle "minoranze assembleari" sui venti membri complessivamente nominati.

Tale principio ha poi trovato ulteriore conferma - anche nell'esercizio 2007, come già avvenuto nei quattro esercizi precedenti - nella composizione del Comitato Esecutivo, con l'inserimento in tale organo di un esponente di ciascuna delle due attuali "minoranze assembleari". Analogamente si è prevista la presenza di un Amministratore di "minoranza" nel Comitato consiliare di Finanziamento e, anche a seguito dell'inserimento di una specifica previsione in tal senso a livello statutario (art. 36, co. 7), in tutti i comitati/commissioni consiliari permanenti a carattere istruttorio e/o propositivo. Peraltro, al fine di massimizzare il contributo delle "minoranze assembleari" nelle attività di tali comitati, si evidenzia fin d'ora che nell'attuale composizione di tali organi la presenza delle minoranze è ancor più significativa in quanto risulta, di regola, presente in ciascun comitato un Amministratore per ciascuna delle due "minoranze assembleari".

Nel corso dell'esercizio 2007, la Banca ha inoltre provveduto a rimodulare il proprio Statuto - in sede assembleare (21 aprile 2007) e, ai sensi dell'art. 2365 cod. civ., in sede consiliare (delibere del 26 giugno e 23 ottobre 2007) - al fine di recepire talune raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (versione marzo 2006) e soprattutto per adeguare il testo statutario rispetto alle sopra ricordate novità normative (in particolare, in materia di elezione e composizione degli organi consiliari e di controllo).

Si precisa, infine, che la Banca, al fine di ottimizzare la condivisione e la comunicazione della complessiva strategia perseguita con i propri Soci e in generale con i propri *stakeholder*, anche per l'esercizio 2007 renderà disponibile ai Soci e al pubblico (anche sul sito aziendale) un apposito "bilancio sociale" che - nel delineare l'identità del Gruppo, l'andamento gestionale dell'esercizio, i rapporti e le iniziative sviluppate con i portatori di interessi e gli obiettivi di miglioramento per l'esercizio in corso (con specifica rendicontazione sugli obiettivi precedenti) - rappresenta un'ulteriore evoluzione del "bilancio sociale" predisposto con riferimento ai precedenti esercizi a partire dal 2004.

---

## Informativa in merito all'integrale recepimento e all'applicazione del "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" nella versione del marzo 2006

---

Al fine di dare opportuna e conclusiva informativa riguardo alle modalità e alla tempistica dell'avvenuto recepimento, da parte di Bipiemme, delle raccomandazioni del Codice nella versione del marzo 2006, si segnalano, di seguito, le attività realizzate a tale scopo, nell'ordine cronologico delle riunioni consiliari (e seduta assembleare) a ciò dedicate:

### **19/12/2006:**

- adesione al Codice nella versione marzo 2006;
- delibera di individuazione delle "società controllate aventi rilevanza strategica" ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 1.C.1. lett. b) e della verifica del profilo di indipendenza (3.C.1. lett. b);

### **16/01/2007:**

- approvazione del calendario consiliare degli interventi programmati per l'integrale recepimento del Codice nella versione marzo 2006;

### **06/02/2007:**

- individuazione dell'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno (art. 8.C.1. lett. b);
- valutazione del profilo di esecutività degli Amministratori (art. 2.C.1.);
- valutazione del profilo di indipendenza degli Amministratori (art. 3);
- valutazione in capo ad almeno un membro del Comitato per il controllo interno di "adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria" (art. 8.P.4.);
- valutazione della conformità dell'attuale composizione dei Comitati (art. 7.P.3. e art. 8.P.4.);
- valutazione della conformità del sistema di remunerazione degli Amministratori (art. 7.C.1. e art. 7.C.2.);

### **20/02/2007:**

- approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale (e connesse modifiche al regolamento assembleare) inerenti, fra l'altro, il nuovo termine di deposito delle liste dei candidati Amministratori e Sindaci (artt. 6.C.1. e 10.C.1.), da sottoporsi all'Assemblea straordinaria dei Soci del 20/21 aprile 2007;
- rimodulazione della composizione del Comitato per la remunerazione al fine di renderla conforme al Codice (art. 7.P.3.);

### **13/03/2007:**

- autovalutazione del Consiglio di Amministrazione riguardo alla dimensione, alla composizione e al funzionamento dello stesso e dei suoi Comitati (1.C.1. lett. g);
- approvazione aggiornamento "Linee Guida sulle operazioni significative e con parti correlate" (art. 1.C.1. lett. f, e art. 9.P.1.);

### **03/04/2007:**

- valutazione e definizione in ordine alla proposta del numero massimo degli incarichi di Amministratore o Sindaco in società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, assumibili dai consiglieri della Banca (1.C.3.);

### **21/04/2007:**

- modifica dello Statuto da parte dell'Assemblea straordinaria dei Soci afferente l'aumento del termine da dieci a quindici giorni per il deposito delle liste dei candidati alla carica di Amministratore e Sindaco (artt. 6.C.1. e 10.C.1.).

## Composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione (artt. 1-3 del Codice)

### a) Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione - Profilo degli Amministratori

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un Presidente, di due Vice Presidenti e di diciassette Consiglieri nominati in unico turno dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006.

A tale riguardo si riporta, di seguito, l'elenco completo degli Amministratori (i cui *curricula vitae* sono riportati nel sito aziendale, sezione "chi siamo"), con l'indicazione delle specifiche cariche ricoperte, della scadenza del relativo mandato (che in base a quanto espressamente previsto dall'art. 2383 cod. civ. va intesa coincidente con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) e dell'idoneità a qualificarsi, in base ai criteri definiti dal Codice, quali Amministratori indipendenti.

Nominativo	Carica	Scadenza *	Qualifica di indipendente
dott. Roberto Mazzotta (1)	presidente	2008	no
dott. Mario Artali (1)	vice presidente	2008	si
prof. dott. Marco Vitale (1)	vice presidente	2008	no
sig. Enrico Airaghi (1) (3)	consigliere	2008	si
sig. Luca Caniato (3)	consigliere	2008	si
dott. Emilio Castelnuovo (1) (2)	consigliere	2008	si
sig. Giuseppe Coppini	consigliere	2008	si
prof. dott. Enrico Corali	consigliere	2008	si
prof. dott. Rocco Corigliano	consigliere	2008	no
sig. Eugenio Crosta	consigliere	2008	no
dott. Roberto Fusilli (4)	consigliere	2008	no
dott. Piero Lonardi (1) (4)	consigliere	2008	si
prof.ssa dott.ssa Maria Martellini	consigliere	2008	no
dott. Michele Motterlini (1)	consigliere	2008	no
dott. Gianfranco Pittatore (1)	consigliere	2008	no
dott. Marcello Priori (2-bis)	consigliere	2008	no
sig. Jean-Jacques Tamburini	consigliere	2008	si
avv. Graziano Tarantini	consigliere	2008	no
prof. avv. Valerio Tavormina	consigliere	2008	si
dott. Michele Zefferino	consigliere	2008	no
* in coincidenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio degli esercizi indicati	(1) Membri del Comitato Esecutivo (2) Segretario del Consiglio di Amministrazione - (2-bis) Amministratore incaricato di sovrintendere i controlli interni (3) di "minoranza" (lista "Insieme per la Bipiemme") (4) di "minoranza" (lista "Comitato Soci non dipendenti") N.B.: si precisa che la lista risultata di maggioranza è denominata "Amici della Bipiemme"		

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale tutti gli Amministratori devono essere Soci.

Sotto il profilo dell'esecutività o meno dei singoli Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha proceduto nel corso del 2007 alla formulazione con riguardo a Bipiemme - sulla base delle specifiche caratteristiche di *governance* e della concreta operatività della Banca e del Gruppo - delle seguenti valutazioni:

- non esiste la figura dell'Amministratore Delegato e nessuno dei componenti del Consiglio ha singolarmente deleghe operative, salvo per quanto ora riguarda gli specifici poteri individualmente attribuiti, in funzione dello specifico incarico, all'Amministratore "incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno";
- nessuno degli Amministratori che rivestono cariche nelle società controllate (ivi compresi i Presidenti di tali società) è titolare in tale ambito di deleghe operative a livello individuale, né risulta avere un predefinito ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- nessun membro della direzione della Banca o di società del Gruppo è presente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo ha sostanzialmente funzione istruttoria, propositiva e attuativa rispetto al Consiglio di Amministrazione e la partecipazione allo stesso non attribuisce ai componenti alcun potere individuale di gestione;
- la gestione operativa è demandata al Direttore Generale, dott. Fabrizio Viola, e sotto la sua direzione al management, nell'ambito delle linee strategiche e delle direttive indicate dall'organo consiliare;
- all'interno del Consiglio di Amministrazione (ove, come detto, non è prevista la figura dell'Amministratore Delegato), il ruolo precipuo del Presidente, pur in assenza di deleghe proprie, nell'indirizzo dell'attività di elaborazione strategica del Consiglio e nella gestione dei rapporti con i Soci e le relative Associazioni, comporta, di fatto, la sussistenza di un profilo di esecutività di tale esponente.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto alla valutazione del profilo di esecutività dei singoli Amministratori, all'esito della quale sono stati qualificati quali Amministratori esecutivi di Bipiemme il dott. Roberto Mazzotta, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, e il dott. Marcello Priori, in quanto "Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno", prendendo altresì atto della qualifica di "non esecutivi" dei restanti Amministratori.

Riguardo al carattere di "indipendenza" degli Amministratori, si fa preliminarmente presente che tale requisito è ora normativamente previsto a livello generale dall'art. 2387 cod. civ. e, con riferimento alle banche, dall'art. 26 TUB (come modificato dal D.Lgs. 37/04), il quale peraltro rimanda per i contenuti al regolamento attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato.

È opportuno inoltre precisare che, per i soggetti quotati, l'art. 147-ter TUF prevede che "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, co. 3, del medesimo decreto", stabilendo inoltre che "l'Amministratore indipendente che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica". Sotto tale profilo il Consiglio di Amministrazione della Bipiemme, nella riunione del 16 gennaio 2007, ha accertato la sussistenza, nel proprio ambito, dei profili richiesti dalla normativa.

Per quanto ovvio, il concetto di "indipendenza" che viene qui considerato fa riferimento a quello definito dall'art. 3 del Codice.

Evidenziato a livello generale che la caratteristica di "indipendenza" degli Amministratori è di per sé connaturale, nelle banche popolari, al sistema del "voto capitario" che non consente la formazione di maggioranze azionarie di controllo precostituite, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 6 febbraio 2007, ha proceduto alla verifica dell'indipendenza di ciascun Amministratore sulla base delle raccomandazioni contenute nel Codice, che - nell'affermare il "principio della prevalenza della sostanza sulla forma" - prescrive in via generale che si considerano indipendenti coloro che "non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente".

tente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio", esemplificando poi situazioni (art. 3.C.1.) che, se ricorrenti, devono essere poste a base della valutazione circa il profilo di indipendenza del Consigliere.

All'esito di tale verifica, il Consiglio ha preso atto che:

- due amministratori (in particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno) non possono essere qualificati indipendenti in quanto considerati, per le ragioni sopra esposte, amministratori "esecutivi" (nel significato attribuito a tali termini dal Codice);
- nessun amministratore è titolare (direttamente, indirettamente o per conto terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Banca, né partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente (art. 3.C.1. lett. a);
- quattro consiglieri sono esponenti di rilievo (Presidenti) di società controllata avente rilevanza strategica o comunque di società/ente avente significative relazioni finanziarie con la stessa (art. 3.C.1. lett. b), avendo preventivamente individuato la suddetta rilevanza strategica in capo alle banche del Gruppo e alle società d'intermediazione mobiliare e di gestione del risparmio (SIM e SGR);
- con riferimento alle "relazioni commerciali, finanziarie e professionali" con la Banca e/o società controllate, intrattenuate anche indirettamente dall'Amministratore (ivi comprese le società di cui lo stesso è esponente di rilievo), che possano comprometterne l'indipendenza (art. 3.C.1., lett. c), in Bipiemme assumono particolare importanza, fra gli altri, i rapporti di affidamento intercorrenti fra l'esponente (e/o società da questo controllate) e il Gruppo. Nella valutazione della significatività dei suddetti rapporti si è tenuto conto, in linea generale, dell'importo degli affidamenti, da valutarsi sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Amministratore sia in relazione all'incidenza di tale rapporto rispetto al complesso delle attività della Banca e/o del Gruppo. Ciò posto, all'esito di tale valutazione non si è riscontrata in capo ad alcun amministratore l'esistenza di significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Banca, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- un consigliere è stato lavoratore dipendente della Bipiemme negli ultimi tre esercizi (art. 3.C.1. lett. c);
- un consigliere risulta aver percepito nel triennio 2004-2006 una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolemento fisso percepito quale amministratore della Bipiemme (art. 3.C.1. lett. d);
- un consigliere è stato amministratore della Bipiemme per oltre nove anni negli ultimi dodici (art. 3.C.1. lett. e);
- nessun amministratore riveste la carica di amministratore esecutivo in altra società in cui un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore (art. 3.C.1. lett. f);
- nessun amministratore è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Bipiemme (art. 3.C.1. lett. g);
- due consiglieri risultano essere stretti familiari di lavoratori dipendenti del Gruppo Bipiemme (art. 3.C.1. lett. h).

Nell'ambito della suddetta verifica, si precisa che il Collegio Sindacale - ai sensi dell'art. 3.C.5. - ha dichiarato corrette l'applicazione data ai criteri stabiliti dal Codice, nonché le procedure di accertamento a tal fine utilizzate.

Si precisa che, non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2.C.3., il Consiglio non ha valutato necessaria la designazione di un amministratore indipendente quale "*lead independent director*". Analogamente si precisa che gli Amministratori risultati indipendenti non hanno ritenuto di avvalersi di riunioni a loro riservate di cui all'art. 3.C.6.

Il tema della indipendenza degli Amministratori si intreccia per taluni importanti profili - come, in particolare per le potenziali situazioni di conflitto di interessi - con la delicata materia del rapporto tra banca e industria.

A questo proposito l'art. 19 TUB (come modificato in ultimo dal D.Lgs. n. 310/04, tenuto conto anche delle previsioni della Lg. 262/2005 e del D.Lgs. 303/06 in materia di autorizzazione alle operazioni di concentrazione) prevede che "i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua comunque il controllo della banca".

In pratica il legislatore italiano ha esplicitamente escluso che soggetti "industriali" possano acquisire posizioni dominanti nel capitale delle banche. Come già ricordato, nelle banche popolari il sistema del "voto capitario" - che non consente la formazione di maggioranze precostituite di controllo - è già di per sé garanzia di massimo rispetto del principio di separazione banca/industria, la cui inosservanza potrebbe invece far venir meno la corretta e indispensabile neutralità allocativa della banca, con grave danno per i Soci e per la clientela, oltre che ovviamente per l'immagine dell'istituto e dell'intero sistema bancario.



Bipiemme ha da sempre posto la massima attenzione al suddetto tema, in ciò favorita anche dal suo tradizionale radicamento nei segmenti *retail* e delle PMI, che rappresentano da sempre le tipologie più ricorrenti della propria compagine sociale (in questo senso, il 99,97% degli Azionisti che risultano iscritti a Libro Soci è rappresentato da famiglie/PMI).

Come dimostrato anche da recenti e importanti operazioni - in particolare l'ingresso nella compagine sociale (e nel Consiglio di Amministrazione con un esponente per ciascuno) del CIC (Gruppo Crédit Mutuel) e della Fondazione CR Alessandria - le *partnership* strategiche della Bipiemme si collocano strettamente nel mondo bancario/finanziario e sono direttamente finalizzate al suo sviluppo sul territorio e a livello internazionale. In questo senso nessun soggetto della cd. "grande industria" risulta significativamente presente nel capitale sociale della Banca e quindi nella definizione della sua politica aziendale, né alcun Amministratore risulta attualmente espresso da tali soggetti.

Sempre in ordine al profilo complessivo degli attuali Amministratori di Bipiemme e in ottemperanza all'art. 1.C.3. del Codice, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a definire – sulla base di un'ipotesi "a punteggi" formulata dal Collegio Sindacale – il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore e sindaco considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Banca. Posta la necessaria differenziazione dei punteggi in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (ad es. Presidente del CdA, amministratore esecutivo o non esecutivo), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti, nonché alla loro eventuale appartenenza ad un gruppo, il Consiglio – sulla base di apposite schede compilate dagli esponenti interessati - ha valutato conforme ai criteri generali definiti il numero di incarichi in altre società ricoperti dagli attuali componenti del Consiglio.

In ossequio a quanto raccomandato dall'art. 1.C.2. del Codice, si rendono quindi noti, di seguito, gli incarichi ricoperti dai suddetti Consiglieri - in qualità di Amministratori o Sindaci - in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (ivi comprese le cariche in società di tale tipo nell'ambito del Gruppo). Sotto quest'ultimo profilo si precisa che sono state considerate "di rilevanti dimensioni" – utilizzando in parte i criteri rivenienti dalla normativa Consob sul cumulo incarichi dei Sindaci (cfr. art. 144-*duodecies* RE) – le società che superano almeno due dei tre seguenti parametri: *i*) 250 dipendenti; *ii*) 50 milioni di Euro di ricavi; *iii*) 43 milioni di Euro di attivo di bilancio.

---

dott. Roberto Mazzotta

- Amministratore Sogepar S.p.A.
- Amministratore Crédit Industriel et Commercial
- Amministratore Aedes S.p.A.
- Amministratore IC Industria della Costruzione S.p.A.

---

dott. Mario Artali

- Vice Presidente Banca Akros S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Presidente Wise Venture SGR S.p.A.
- Amministratore Sigma Tau Finanziaria S.p.A.

---

prof. dott. Marco Vitale

- Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Etica SGR S.p.A.
- Presidente Same Deutz Fahr Italia S.p.A.
- Presidente Vincenzo Zucchi S.p.A.
- Presidente Consiglio di Sorveglianza Mid Industry Capital S.p.A.
- Amministratore Same Deutz Fahr S.p.A.
- Amministratore A.S.M. Brescia S.p.A.
- Amministratore Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
- Amministratore Ermenegildo Zegna HoldItalia S.p.A.
- Amministratore Pictet International Capital Management
- Amministratore Pictet & C. SIM S.p.A.
- Amministratore Snaidero R. S.p.A.

- Amministratore LU-VE S.p.A.
- Amministratore Smeg S.p.A.

---

sig. Enrico Airaghi

---

---

sig. Luca Caniato

- Procuratore generale Koelliker S.p.A.
- Vice Presidente esecutivo e A.D. M.M. Automobili Italia S.p.A.
- Vice Presidente esecutivo e A.D. Hyundai Automobili Italia Importazioni S.p.A.
- Vice Presidente esecutivo e A.D. Kia Motors Italia S.p.A.
- Vice Presidente esecutivo e A.D. Symi S.p.A.

---

dott. Emilio Castelnuovo

---

---

sig. Giuseppe Coppini

- Vice Presidente Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

---

prof. dott. Enrico Corali

- Vice Presidente Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Presidente Selma Bipiemme leasing S.p.A.
- Presidente BAS-Servizi Idrici Integrati S.p.A.

---

prof. dott. Rocco Corigliano

- Presidente Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Presidente Bipiemme Vita S.p.A.
- Amministratore Vega Finanziaria S.p.A.

---

sig. Eugenio Crosta

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)

---

dott. Roberto Fusilli

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)

---

dott. Piero Lonardi

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Sindaco effettivo AMSA S.p.A.

---

prof.ssa dott.ssa Maria Martellini

- Vice Presidente Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Bipiemme Private Banking SIM S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Class Editori S.p.A.
- Amministratore RCS Pubblicità S.p.A.
- Amministratore RCS Investimenti S.p.A.
- Amministratore RCS Periodici S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale Italcementi S.p.A.

---

dott. Michele Motterlini

---

---

dott. Gianfranco Pittatore

- Vice Presidente REAM SGR S.p.A.
- Amministratore Banca Akros S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Bipiemme Vita S.p.A.
- Amministratore Wise Venture SGR S.p.A.
- Amministratore Norman 95 S.p.A.

---

dott. Marcello Priori

- Vice Presidente Bipiemme Gestioni SGR S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Monzino S.p.A.
- Amministratore Atmos S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale Etica SGR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale Carrefour Servizi Finanziari S.p.A.
- Sindaco Effettivo IBI S.p.A.
- Sindaco Effettivo Lucchini S.p.A.
- Sindaco Effettivo Reno De Medici S.p.A.
- Sindaco Effettivo Key Client Cards & Solutions S.p.A.
- Sindaco Effettivo Fomas Finanziaria S.p.A.

---

sig. Jean-Jacques Tamburini

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Membre du directoire du Crédit Industriel et Commercial
- Président Directeur General de CIC Société Bordelaise
- Président Directeur General CIC Participations SAS
- Président Directeur General ADEPI SAS
- Président Directeur General Valimar 3 SAS
- Président du Conseil de Surveillance de CIC Capital Privé
- Vice-Président du Conseil de Surveillance de CM-CIC Asset Management
- Administrateur de CIC Investissement
- Administrateur de CIC Finance
- Administrateur de l'Institut de Participation de l'Ouest (IPO)
- Administrateur de la Banque de Tunisie
- Administrateur du CIC Est
- Administrateur de la S.F.A.P.
- Administrateur de la Assurances du Credit Mutuel – IARD SA
- Administrateur du Comité d'Audit de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur

---

avv. Graziano Tarantini

- Presidente Banca Akros S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore ESN North America Inc.
- Amministratore Dexia Crediop S.p.A.
- Amministratore Capfin S.p.A.

---

prof. avv. Valerio Tavormina

- Amministratore Banca di Legnano S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

---

dott. Michele Zefferino

- Amministratore Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. (Gruppo Bipiemme)
- Amministratore Bipiemme Vita S.p.A.

## b) Poteri di rappresentanza

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, "la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano singolarmente al Presidente e a ciascun Vice Presidente; spettano pure a ciascuno dei Consiglieri sempre congiuntamente al Direttore Generale o a uno dei Direttori designati all'uopo dal Consiglio. Il Consiglio può anche delegare, per l'esecuzione di determinate operazioni, la firma sociale a singoli Amministratori e Direttori, tanto separatamente che congiuntamente, e nominare procuratori determinandone le facoltà. Il Presidente o, in caso di suo impedimento ciascun Vice Presidente, può rilasciare procura per l'esecuzione delle delibere consiliari".

## c) Funzioni del Consiglio di Amministrazione e deleghe conferite

Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale, "il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. Il Consiglio può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative".

Lo stesso art. 36 prevede che il Consiglio può delegare annualmente parte delle proprie attribuzioni ad un **Comitato Esecutivo** composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a cinque e non maggiore di nove (attualmente esso risulta composto complessivamente di otto membri, compresi il Presidente e i due Vice Presidenti, e comprende due Amministratori eletti nelle due liste risultate di "minoranza").

Alle riunioni del Comitato partecipano di regola tutti i membri del Collegio Sindacale e il Direttore Generale.

Il Consiglio, all'atto della nomina, determina le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo di cui sono previste, in linea di principio, riunioni con cadenza settimanale; nel corso dell'esercizio 2007 il Comitato Esecutivo ha tenuto n. 41 riunioni, aventi durata media di circa un'ora, con una percentuale di partecipazione pari complessivamente al 91% (la percentuale di partecipazione al Comitato Esecutivo di ciascun componente è riportata nell'allegata tabella n. 1). Nell'esercizio 2008, si sono tenute, ad oggi, n. 12 riunioni del Comitato Esecutivo, cui seguiranno di regola – con esclusione del periodo feriale – riunioni con cadenza settimanale per i mesi residui dell'anno.

Le delibere del Comitato Esecutivo devono essere assunte all'unanimità dei presenti; in caso contrario vengono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

La delega al Comitato Esecutivo - sempre in base all'art. 36 dello Statuto sociale - non può riguardare, oltre alle materie per legge non delegabili, la compravendita di partecipazioni e di beni immobili, la struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli emolumenti dei Direttori, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF, la determinazione degli indirizzi generali di gestione, di organizzazione e in ordine alla erogazione del credito. Sono altresì espressamente riservate all'esame preventivo e approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni significative e/o con parti correlate (vedi *infra* specifica procedura).

Il Consiglio di Amministrazione - nella seduta del 14 maggio 2007 - ha attribuito al Comitato Esecutivo, per l'esercizio 2007, i seguenti poteri:

- formulare proposte e indicazioni sugli indirizzi strategici e di politica generale della Banca e del Gruppo Bancario Bipiemme e le conseguenti opportune decisioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- predisporre lo schema del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- esaminare ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di piano assunzioni, organigrammi, piano di formazione, provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dal servizio (oltre i due giorni) o il licenziamento;
- esaminare, in via preventiva, il budget della Banca, con particolare riferimento al budget delle spese e degli investimenti, nonché le proposte per la compravendita di beni immobili e di partecipazioni;
- deliberare l'effettuazione di spese, sia ordinarie che di investimento non incluse nel budget, sino all'importo di Euro 1,5 milioni per singola iniziativa e sino al limite complessivo annuo del 5% del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- attuare tutte le delibere, la cui esecuzione venga specificatamente affidata dal Consiglio di Amministrazione al Comitato medesimo;
- assumere ogni deliberazione di particolare urgenza e necessità, ove non risulti possibile una immediata convocazione del Consiglio, e salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente, ad ogni successiva seduta consiliare, riguardo a tutte le operazioni deliberate nell'esercizio delle proprie deleghe e altresì sottopone a ratifica le eventuali delibere di competenza consiliare assunte in via d'urgenza.

A tale proposito si precisa che l'art. 36 dello Statuto prevede che "gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione (ivi compreso l'andamento dei rischi) e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle Società controllate".

In materia di erogazione del credito, l'attuale art. 38 dello Statuto prevede che "il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo, ovvero ad un Comitato di Finanziamento composto dalla Presidenza, da una rappresentanza del Consiglio e dalla Direzione Generale, determinandone per ogni esercizio i poteri e la frequenza delle riunioni;
- b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti, al Direttore Generale e ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai Responsabili delle dipendenze e ai loro collaboratori;
- c) delegare facoltà deliberative a Comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società".

A tale proposito si precisa che attualmente la suddetta materia è disciplinata dal vigente Regolamento Fidi (e relative Disposizioni Applicative e Poteri Delegati), approvato nell'attuale versione dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2007, che disciplina all'art. 10, in particolare, le competenze e il funzionamento del **Comitato consiliare di Finanziamento**, costituito dai membri della Presidenza, da sette Amministratori (anzitutto alla suddetta delibera, sei Amministratori) designati all'uopo dal Consiglio di Amministrazione (tra i quali un Amministratore per ciascuna "minoranza" assembleare) e dal Direttore Generale (o suo delegato). Alle riunioni di tale Comitato è invitato ad assistere il Collegio Sindacale e partecipano anche, ove nominati, il Condirettore Generale (o suo delegato), il Vice Direttore Generale Affari e i Dirigenti responsabili delle funzioni crediti e internal auditing.

Nel corso del 2007, il Comitato consiliare di Finanziamento ha tenuto n. 44 riunioni, con una percentuale di presenza complessivamente pari all'83%. Con riferimento a tale esercizio, si riportano quindi di seguito (con indicazione per ciascun membro della rispettiva percentuale di partecipazione), i nominativi degli Amministratori componenti il suddetto Comitato: dott. Roberto Mazzotta (89%), dott. Mario Artali (73%), prof. dott. Marco Vitale (41%), dott. Emilio Castelnuovo (93%), sig. Giuseppe Coppini (98%), prof. dott. Enrico Corali (95%), dott. Roberto Fusilli (91%), prof.ssa dott.ssa Maria Martellini (75%), avv. Graziano Tarantini (95%). Si precisa che, a seguito della suddetta delibera consiliare del 18 dicembre 2007, il numero complessivo degli Amministratori designati dal Consiglio è stato innalzato a sette, con il contestuale ingresso nel Comitato consiliare di Finanziamento del sig. Enrico Airaghi, in rappresentanza della minoranza non ancora presente nello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire incarichi speciali a uno o più dei suoi membri, stabilendo le caratteristiche della delega, salvi sempre i limiti sopra indicati. Unica delega personale attualmente in essere risulta quella attribuita al Presidente per l'esame e la concessione di contributi di beneficenza sino all'importo di Euro 6.000 per singolo richiedente. L'esercizio di tale delega viene periodicamente portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra indicato e dell'effettiva prassi gestionale della Banca, si può quindi affermare – come anche richiesto nelle "Linee guida" di Borsa Italiana S.p.A. – che in Bipiemme tutte le materie elencate nell'art. 1.C.1. del Codice rientrano, con potestà deliberativa esclusiva, nelle competenze generali del Consiglio di Amministrazione; si tratta quindi, in particolare, della competenza in ordine:

- all'esame e all'approvazione dei piani strategici/industriali/finanziari della Banca e del Gruppo;
- al sistema di governo societario della Banca e alla struttura societaria del Gruppo;
- alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo/contabile generale della Società e del Gruppo (e specialmente delle controllate aventi rilevanza strategica), con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- all'eventuale attribuzione e revoca di deleghe deliberative, previa definizione dei limiti e delle modalità di esercizio e ferma restando la periodicità almeno trimestrale dell'informativa al Consiglio a tale riguardo;
- alla remunerazione – su proposta dell'apposito Comitato consiliare e sentito il Collegio Sindacale - degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e alla ripartizione del compenso globale statutariamente previsto per gli Amministratori, ferma

restando la competenza assembleare per l'approvazione degli emolumenti per la carica di amministratore e di membro del Comitato Esecutivo;

■ alla valutazione del generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;

■ alle operazioni della Banca (e delle sue controllate) aventi un significativo rilievo strategico/economico/patrimoniale/finanziario per la Banca, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale con parti correlate.

Per quanto riguarda infine gli obblighi informativi del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Collegio Sindacale sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca e dalle Società controllate (con particolare riferimento alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi) ai sensi dell'art. 150 TUF e dell'art. 36, ult. co., dello Statuto sociale, si precisa che in Bipiemme il Collegio Sindacale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e membri di tale Organo sono presenti in qualità di Presidente del Collegio o di Sindaco Effettivo nelle principali Società del Gruppo. Il Collegio Sindacale di Bipiemme è pertanto informato tempestivamente e in via continuativa sull'attività sociale. Tutta la documentazione di volta in volta esaminata dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive riunioni è contestualmente trasmessa e sottoposta al Collegio Sindacale.

Alla scadenza di ciascun trimestre il Collegio Sindacale rilascia apposita dichiarazione sull'informativa ricevuta dal Consiglio di Amministrazione riguardo all'attività svolta dalla Banca e in particolare sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale realizzate nel perimetro del Gruppo Bipiemme, con specifico riferimento anche alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

#### **d) Riunioni consiliari**

Secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto sociale della Banca, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese. Nel corso dell'esercizio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto n. 22 riunioni, aventi durata media di circa 4 ore e 30 minuti, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari al 94% (la percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore è riportata nell'allegata tabella n. 1). Nell'esercizio 2008, si sono tenute, ad oggi, n. 5 riunioni consiliari e sono prevedibili, in base alle informazioni allo stato disponibili, ulteriori n. 10 riunioni nel corso dell'anno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione "è fatta dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico, recapitato almeno una settimana prima della riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipolente inviato almeno due giorni prima".

Compatibilmente con la tipologia e l'importanza delle materie da trattare e con l'eventuale carattere d'urgenza delle relative deliberazioni, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale vengono di regola trasmesse preventivamente la documentazione e le informazioni necessarie per consentire agli stessi di acquisire opportuna cognizione sulle materie oggetto di delibera consiliare, nonché periodiche informative riguardo alle principali dinamiche aziendali, anche con riferimento all'evoluzione del quadro normativo. A questo proposito l'art. 34 dello Statuto prevede che "il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno".

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2007 ha effettuato – in ottemperanza alle raccomandazioni dall'art. 1.C.1., lett. g) del Codice e sulla base anche delle risultanze emerse da apposito questionario compilato da ciascun Amministratore e strutturato ciascuno in 25 quesiti (oltre a una domanda "aperta" finale), con attribuzione di punteggi convenzionali al fine di stabilire il grado di adeguatezza e la priorità degli eventuali conseguenti interventi - un'approfondita autovalutazione riguardo alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati. A seguito della suddetta valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha definito taluni ambiti di miglioramento, dando mandato al Presidente per l'attuazione degli interventi necessari.

---

## Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 5 del Codice)

---

Considerato il carattere collegiale dell'attività del Consiglio di Amministrazione, la costituzione di specifici comitati con funzioni istruttorie/consultive/propositive all'interno dell'organo consiliare consente allo stesso di poter assumere le proprie decisioni con maggior cognizione di causa. Infatti tali comitati – la cui attività si esplica sostanzialmente nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri - risultano un utile supporto all'attività consiliare, soprattutto in relazione a decisioni afferenti settori di attività in cui è più elevato il rischio del verificarsi di situazioni di conflitto di interessi.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Bipiemme ha istituito al proprio interno i seguenti comitati a carattere permanente:

- Comitato Esecutivo;
- Comitato consiliare di Finanziamento;
- Comitato consiliare per il controllo interno;
- Comitato consiliare per la remunerazione;
- Commissione per i rapporti con i Soci.

Si segnala inoltre che, con delibera consiliare del 24 luglio 2007, è stato istituito il “Comitato consiliare strategico del Gruppo Bipiemme”, comitato non permanente e destinato a venir meno una volta espletata l'attività istruttorie e propositiva ad esso affidata. Tale Comitato - che nel corso del 2007 si è riunito n. 8 volte, con una durata media delle riunioni pari a circa un'ora e mezza e con una percentuale di presenza complessivamente pari al 96% - ha il compito di elaborare proposte in ordine alle prospettive di sviluppo della Banca e del Gruppo, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, con riferimento a tale Comitato, si riportano di seguito (con indicazione per ciascun membro della rispettiva percentuale di partecipazione) i nominativi degli Amministratori che attualmente ne fanno parte: dott. Roberto Mazzotta (100%), dott. Mario Artali (88%), dott. Emilio Castelnuovo (100%), prof. dott. Enrico Corali (100%), prof.ssa dott.ssa Maria Martellini (100%), dott. Michele Motterlini (100%) e dott. Gianfranco Pittatore (88%). Ai lavori del Comitato partecipano altresì il Direttore Generale e il Presidente del Collegio Sindacale.

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice (art. 5.C.1), tutti i Comitati consiliari presenti in Bipiemme:

- sono composti da non meno di tre membri;
- sono stati istituiti con delibera consiliare che - eventualmente integrata o modificata da altra delibera consiliare - disciplina anche la composizione, i poteri e il funzionamento del Comitato stesso;
- nello svolgimento delle proprie funzioni hanno facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché eventualmente di avvalersi di consulenti esterni;
- qualora i suddetti Comitati - per supporto consulenziale di terzi ovvero per qualsiasi altra attività connessa alla propria funzione - necessitino di risorse, il Consiglio provvede all'opportuno stanziamento.

Tutte le riunioni di ciascun Comitato – cui possono partecipare, su invito, soggetti che non ne sono membri - sono verbalizzate e inserite in appositi e distinti libri delle adunanze.

Precisato, infine, che non esistono in Bipiemme comitati che svolgano congiuntamente le funzioni di due o più comitati (cfr. art. 5.C.1. lett. c), si segnala che le specifiche informazioni richieste dal Codice riguardo a ciascuno di essi sono reperibili nelle sezioni della presente Relazione afferenti le rispettive tematiche di competenza, oltre che – in forma di sintesi – nelle specifiche tabelle in appendice.

---

## Nomina e remunerazione degli Amministratori (artt. 6 e 7 del Codice)

---

### a) Nomina degli Amministratori

Il modello di “voto di lista” introdotto dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2002 per la nomina del Consiglio di Amministrazione – che ricalcava, con i dovuti adeguamenti connessi alla peculiare composizione dell’organo amministrativo, lo schema già a suo tempo adottato per la nomina del Collegio Sindacale – è stato via via adeguato alle sopravvenute novità intervenute in ambito normativo (Lg. 262/05, D.Lgs. 303/06 e connessa regolamentazione attuativa Consob).

In particolare, l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione – che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili - avviene attualmente in unico turno tramite voto di lista.

Tale meccanismo prevede, in sintesi:

- la presentazione delle liste dei candidati da parte di almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aventi il diritto di intervenire e votare in Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista;
- la nomina di un numero fisso di Amministratori (sedici) espressi dalla lista che ottiene il maggior numero di voti in sede assembleare e un numero variabile di Amministratori (fino a quattro) espressi nel loro complesso dalle eventuali “minoranze” assembleari, per un totale numero massimo di venti Amministratori;
- l’eventuale sostituzione degli Amministratori nel corso del triennio nel rispetto, ove possibile, della suddetta proporzione tra maggioranza ed eventuali “minoranze”;
- l’introduzione di un “quorum di rappresentatività” delle liste corrispondente ad almeno centocinquanta voti validamente espressi in Assemblea (al di sotto del quale le liste dei candidati alla carica di Consigliere che non abbiano raggiunto tale soglia minima di voti non vengono considerate ai fini delle nomine);
- la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti rispettivamente secondo l’ordine progressivo dei primi tre candidati indicati nella lista risultata di maggioranza.

Ai sensi del vigente art. 32 dello Statuto (come modificato dall’Assemblea dei Soci del 21 aprile 2007) le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione e ciascuna lista deve contenere l’indicazione di almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 147-ter, co. 4, TUF.

Lo stesso art. 32 poi prevede che le liste “devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica” e quindi anche l’idoneità o meno ad essere qualificati come “indipendenti”, come anche espressamente richiesto nell’avviso di convocazione delle Assemblee della Banca aventi all’ordine del giorno nomine alle cariche consiliari.

Ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento Assembleare, “le liste (..) e i relativi *curricula* sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell’apertura dei seggi di votazione”.

A tale proposito si fa presente che – come già effettuato in data 1° aprile 2003, 11 aprile 2005 e 19 aprile 2006 con riferimento alle Assemblee della Bipiemme aventi all’ordine del giorno nomine relative agli organi sociali – la Banca, anteriormente alle suddette sedute assembleari, provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa con l’indicazione delle liste presentate per ciascuna carica e l’elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, anteriormente all’Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell’avviso di convocazione. Si segnala, peraltro, che la pubblicità delle liste di candidati e l’adeguato corredo informativo sulle caratteristiche personali e professionali di questi, è ora espressamente disciplinato dalla Consob (cfr. artt. 144-octies e decies RE).

Il suddetto art. 32 dello Statuto prevede inoltre che non possono rivestire la carica di Amministratore “coloro che siano o divengano Amministratori, dipendenti o Sindaci di altre Banche o Società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o Banche o Società partecipate o appartenenti a un Gruppo Bancario di una Società partecipata”. Tale previsione introdotta nello Statuto di Bipiemme dall’Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2002 è ora in parte recepita



a livello codicistico dall'art. 2390 cod. civ. in materia di divieto di concorrenza che stabilisce, tra l'altro, il divieto per i Consiglieri di essere "Amministratori o Direttori Generali in Società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea".

Il Consiglio di Amministrazione di Bipiemme non ha ritenuto necessaria la costituzione – prevista facoltativamente dal Codice - di un apposito "Comitato per le nomine". Ciò in particolare in quanto:

■ da un lato, essendo la Banca una società di natura cooperativa - come tale avente un'ampia base costituita da Soci che partecipano in misura attiva e proporzionalmente significativa alla vita societaria - non si sono riscontrate allo stato situazioni di difficoltà nella predisposizione delle proposte di nomina, che possono quindi liberamente coagularsi nell'ambito di liste che concorrono, in modo paritario e senza alcun intervento preventivo da parte di organi di natura consiliare, alla composizione degli organi sociali;

■ dall'altro, trattandosi di istituto quotato autorizzato all'attività bancaria, le caratteristiche di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati alla carica di Amministratore (oltre che di Sindaco) sono analiticamente previste ex lege. In particolare si fa riferimento, con riguardo alla disciplina del settore bancario, all'art. 26 TUB e alle relative Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia (che attualmente in materia recepiscono il Regolamento del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica n. 161/98 e che dovrà essere integrato in relazione al requisito della "indipendenza"), mentre in relazione alla disciplina degli emittenti, si segnalano gli artt. 147-ter e *quinquies* TUF (in attesa di completa attuazione con i previsti provvedimenti ministeriali). Il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per la carica determina la decadenza dalla stessa.

#### **b) Remunerazione degli Amministratori e dell'alta dirigenza**

Per quanto riguarda la remunerazione degli Amministratori, l'art. 35 dello Statuto sociale prevede che "l'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'Atto costitutivo" (e quindi per il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario del Consiglio e ora l'Amministratore incaricato di sovrintendere la funzionalità del sistema dei controlli interni).

Lo stesso Statuto, all'art. 47 – come modificato dall'Assemblea dei Soci del 15 febbraio 2007 - prevede ora, fra l'altro, che la quota di partecipazione agli utili riservata al Consiglio di Amministrazione sia pari allo 0,25% dell'utile lordo (da intendersi quale "utile di operatività corrente al lordo delle imposte", determinato anteriormente al calcolo di tale quota e dell'ulteriore quota del 5% riservata al personale della Banca, sempre in ossequio al dettato dell'art. 47 dello Statuto).

In aggiunta a quanto sopra, agli Amministratori viene poi riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per la carica, la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione ad eventuali Commissioni o Comitati consiliari, ove costituiti.

Ai sensi dell'art. 78 RE i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e al Direttore Generale per le cariche ricoperte in Bipiemme e, in forma aggregata, nelle Società del Gruppo sono nominativamente indicati nella sezione "operazioni con parti correlate" della nota integrativa al bilancio d'esercizio della Banca.

Con riferimento alla retribuzione degli Amministratori, premesso che l'attuale sistema di remunerazione degli Amministratori non esecutivi appare in linea con i principi del Codice, la remunerazione dei due attuali Amministratori esecutivi (individuati nel Presidente del CdA e nell'Amministratore esecutivo che sovrintende i controlli), pur con evidenti differenze connesse ai relativi incarichi, fa riferimento in generale all'importanza dello specifico ruolo e alle collegate responsabilità, e quindi non ai risultati economici della Banca né a obiettivi specifici prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Ciò in coerenza col sistema tipico del modello cooperativo - e in particolare delle banche popolari - ove tradizionalmente non è presente l'A.D. e non sono previsti piani di *stock option*.

Relativamente alla remunerazione riconosciuta all'alta dirigenza nell'esercizio 2007, si precisa che la stessa in Bipiemme, ove appunto non è prevista la figura dell'A.D., non è direttamente legata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi; analogamente, anche per i dirigenti, non sono allo stato previsti piani di *stock option*.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2001, è stato altresì costituito il **Comitato per la remunerazione**. Posto che il Codice prevede che il Comitato per la remunerazione sia composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti (art. 7.P.3.), nel corso del 2007 il Consiglio ha proceduto - alla luce dell'esito della verifica

del profilo di esecutività e indipendenza degli Amministratori, effettuata in data 6 febbraio 2007 - alla rimodulazione della composizione del suddetto Comitato, che ora risulta pertanto composto dai seguenti Amministratori (tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti): sig. Eugenio Crosta (Presidente), sig. Luca Caniato, dott. Emilio Castelnuovo, dott. Roberto Fusilli e prof. avv. Valerio Tavormina.

Riguardo alle funzioni, a tale Comitato - in ossequio anche alle previsioni del Codice - sono state attribuite le seguenti competenze:

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche;
- formulare al Consiglio di Amministrazione - al fine di favorire criteri omogenei a livello di Gruppo - proposte per la remunerazione degli Amministratori delle società controllate;
- monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti precedenti;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di Bipiemme e delle società controllate;
- formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia di remunerazione.

Nel corso dell'esercizio 2007 il Comitato per la remunerazione, nella riunione del 27 febbraio, ha formulato al Consiglio di Amministrazione la proposta afferente gli emolumenti per gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidenti, Segretario e Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno), come pure quella concernente la ripartizione paritetica tra i componenti del Consiglio di Amministrazione - tenuto conto dell'effettivo periodo di carica di ciascun Consigliere - della quota di utile attribuita all'organo consiliare ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

Ciò precisato, si fa presente che il suddetto Comitato, nell'esercizio 2007, ha tenuto n. 6 riunioni, di durata media pari a circa un'ora e con una percentuale di partecipazione complessivamente pari al 97% (mentre la percentuale di partecipazione di ciascun amministratore è riportata nell'allegata tabella n. 1). Con riferimento alle ulteriori informazioni richieste in argomento dal Codice, si precisa che il Comitato non ha avuto necessità di avvalersi di consulenti esterni.

---

## Il sistema dei controlli (art. 8 del Codice)

---

### a) Il sistema di controllo interno - Funzione *Compliance*

Riguardo al sistema di controllo interno, la Società, in quanto Istituto di natura bancaria, è sottoposta alla penetrante e articolata disciplina in materia dettata dalla Banca d'Italia.

In tale quadro il Consiglio di Amministrazione - in ciò conformandosi alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa di Vigilanza - assicura la funzionalità e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, la definizione di appropriate procedure e la dotazione di mezzi idonei per la relativa struttura di presidio.

Al fine di organizzare funzionalmente il sistema di controllo interno, la Bipiemme, nel rispetto della suddetta normativa di Vigilanza, ha a suo tempo approvato a livello consiliare un apposito "Modello di Controllo" - recentemente modificato dal Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2008 - costantemente aggiornato nei regolamenti attuativi e ricompreso nell'Ordinamento Generale dell'Istituto.

In particolare:

- la configurazione generale dei controlli nel Gruppo bancario Bipiemme si articola su tre capisaldi: il Collegio Sindacale, le unità di controllo interno e le ispezioni alle Società controllate da parte della Capogruppo, riguardo alle quali è data periodicamente apposita informativa ai vertici aziendali;
- le attività di controllo che si svolgono in Bipiemme risultano sinergicamente coordinate in un sistema ("Sistema dei Controlli Aziendali") ispirato ai seguenti principi:
- unicità della struttura aziendale responsabile delle attività di revisione interna, la quale non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, è posta in staff al Direttore Generale e riferisce funzionalmente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Tale struttura (denominata "Direzione Internal Auditing")

ha il compito di:

- assicurare in modo continuativo la sostanziale aderenza dei comportamenti amministrativi, contabili e operativi al contesto normativo di riferimento, alle indicazioni di settore, ai criteri tecnici che presidono l'attività bancaria e finanziaria;
- verificare la rispondenza delle unità controllate e, in particolare, delle relative componenti organizzative alle esigenze aziendali;
- netta separazione tra le attività di gestione e quelle di controllo, tale da assicurare (nella forma e nella sostanza) la corretta contrapposizione dialettica tra gestore e controllore;
- distinzione tra "controlli di linea" (che si sviluppano nell'ambito delle linee operative stabilite da ciascuna Direzione cui è attribuita la responsabilità esecutiva delle singole attività) e le attività di auditing (svolti dalla Direzione Internal Auditing e finalizzati sostanzialmente ad assicurare il corretto funzionamento delle unità aziendali);
- definizione di una rete di "controlli di linea" sovrapposti alla struttura operativa della Banca/Gruppo;
- estensione delle attività di auditing a tutte le unità organizzative: quelle centrali, quelle periferiche, nonché alle Società che compongono il Gruppo.

È stata da tempo attivata - come a suo tempo previsto dall'art. 57 del Reg. Consob n. 11522/98 (e successive modifiche), ora superato a seguito della Delibera Consob 16190/07 - la "Funzione di controllo interno", nominata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e avente la responsabilità di vigilare in materia di intermediazione finanziaria, quindi in particolare:

- verificare costantemente l'idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle disposizioni del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;
- vigilare sul rispetto delle procedure interne;
- vigilare sul rispetto del codice interno di comportamento;
- gestire il registro dei reclami finanziari;
- svolgere attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interesse e i conseguenti comportamenti da tenere.

Ai sensi di legge, tale Funzione ha trasmesso un'apposita relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ove si riportano, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate, nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo.

La Funzione di controllo interno inoltre predisponde annualmente una specifica Relazione concernente gli esiti dei reclami in materia di servizi di investimento, le eventuali carenze riscontrate in tale ambito e le proposte per la loro rimozione.

A seguito delle innovazioni normative introdotte dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (provvedimento n. 688006 del 10 luglio 2007) e dal Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007, Bipiemme - con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2007 - ha istituito, a far data dal 1° marzo 2008, la Funzione di controllo di conformità (*Compliance*).

Tale funzione, che opera in staff al Direttore Generale e riferisce funzionalmente al Consiglio di Amministrazione, ha il compito di garantire la conformità alle norme da parte dell'Istituto, sia per quanto attiene la prestazione dei servizi di investimento sia con riferimento alle altre normative di settore, prevenendo il rischio di "no compliance" e gli eventi (derivanti dalla non conformità alle norme) potenzialmente idonei a compromettere la reputazione dell'Istituto.

La Funzione *Compliance* presenterà agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta. Le relazioni illustreranno le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure richieste per rimediare a eventuali carenze, lo stato della loro attuazione nonché le attività pianificate.

## **b) La Funzione *Risk Management***

Nel sistema di controllo interno, nella sua accezione più ampia, rientra in Bipiemme la funzione di *Risk Management* in quanto presidio centralizzato dei controlli di secondo livello sui rischi finanziari, creditizi e operativi, gestore delle metodolo-

gie di misurazione dei rischi e della quantificazione del capitale economico a presidio della stabilità della Banca.

In particolare tale funzione ha il compito di monitorare il profilo di rischio complessivo della Banca e verificare che questo rispetti le direttive dell'organo amministrativo in termini di soglia ritenuta accettabile. Essa ha quindi la responsabilità di organizzare e gestire i processi di individuazione e misurazione dei rischi all'interno della Banca e, per fare ciò, gestisce l'impianto metodologico relativo alla modalità di misurazione dei rischi, della quantificazione del capitale economico e della redditività aggiustata per il rischio.

Le attività di individuazione e misurazione sono differenziate in funzione della tipologia di rischio, distinguendo tra rischi di mercato (*trading book*), rischi di credito (sia come sviluppo del sistema di *rating interno*, sia come modello di portafoglio), di tasso (*banking book*), rischi operativi, rischi di liquidità e nello sviluppo dei presidi metodologici per la misurazione e gestione del capitale economico.

La funzione *Risk Management* - dipendente dalla Direzione Pianificazione Controllo di Gestione e Risk Management della Capogruppo - effettua attività riferite all'intero Gruppo Bipiemme, in coerenza con la complessità e l'effettiva esposizione al rischio delle singole controllate.

In ciò, le unità decentrate che effettuano attività di Risk Management - ove esistenti, in quanto richiesto dalla specifica complessità organizzativa - sono funzionalmente raccordate alla suddetta funzione della Capogruppo.

### **c) Il Comitato per il controllo interno**

Costituito con delibera del 13 novembre 2001, che ne ha anche stabilito le funzioni in conformità con le linee di indirizzo indicate dal Codice, il **Comitato per il Controllo Interno** nel corso del 2007 ha meglio precisato le proprie funzioni istruttorie e propositive.

Tali modifiche - formulate anche alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni e delle disposizioni del Codice - sono state oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 giugno 2007.

Il Comitato è investito di funzioni propositive, consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni e sulla gestione dei rischi e la sua attività è improntata a principi di autonomia e indipendenza.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2006 e, nel rispetto del Codice e dello Statuto, è composto da Amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti, con la presenza di un Amministratore espressione di ciascuna delle due "minoranze" assembleari. In particolare fanno parte del Comitato il sig. Enrico Airaghi (Presidente), il sig. Eugenio Crosta, il dott. Piero Lonardi, il prof. avv. Valerio Tavormina e il dott. Michele Zefferino.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e, ai sensi dell'art. 8.P.4. del Codice, almeno un componente del Comitato è in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria (oggetto di specifico accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 6 febbraio 2007, all'esito del quale è stata verificata la sussistenza di tali requisiti in capo a due componenti del Comitato).

Il Presidente del Comitato è invitato in modo permanente alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e da ultimo aggiornato con delibera consiliare del 5 giugno 2007.

Nell'adempimento dei propri compiti il Comitato:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi della Capogruppo e delle Società del Gruppo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- esprime, su richiesta dell'Amministratore Esecutivo, pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno;
- valuta il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nelle relazioni e nelle lettere di suggerimenti;
- vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- valuta gli eventuali rilievi che emergessero dai rapporti della Direzione Internal Auditing e della Funzione di Compliance della Capogruppo e delle Società del Gruppo;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del Sistema di Controllo Interno del Gruppo;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle modalità di approvazione e di esecuzione di operazioni con parti correlate nonché per operazioni nelle quali si presume vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi.

Ai lavori del Comitato sono invitati in modo permanente l'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e il Presidente del Collegio Sindacale.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato il Direttore Generale e, anche disgiuntamente, avuto riguardo a specifiche questioni, oltre al Responsabile della Direzione Internal Auditing e al Responsabile del Servizio di Risk Management della Capogruppo, membri della Direzione della Capogruppo e Responsabili delle Società del Gruppo.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno una volta al mese e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Oltre all'espletamento delle ordinarie attività di controllo proprie del Comitato, nel 2007 sono state oggetto di specifici approfondimenti:

- le risultanze delle attività svolte dalla Funzione di Controllo Interno ai sensi della normativa Consob *pro tempore* vigente;
- le risultanze degli interventi della Direzione Internal Auditing;
- il piano di lavoro per l'anno 2007 della Direzione Internal Auditing.

Inoltre, come da "Piano di interventi" e tenuto conto di particolari situazioni che si sono venute a creare durante l'anno, il Comitato ha:

- tenuto ripetuti incontri con la società di revisione per un preventivo confronto sullo stato di avanzamento dei lavori programmati per la revisione dei bilanci;
- seguito le linee evolutive della funzione di *compliance*;
- approfondito l'evoluzione del nuovo approccio metodologico della Direzione Internal Auditing e della nuova modalità di relazione/rendicontazione della stessa;
- monitorato lo stato di avanzamento dei lavori sulle attività progettuali più significative, con una particolare attenzione sui progetti:
  - *credit risk*;
  - rischi operativi a livello di Gruppo;
  - gestione integrata dei processi e della normativa aziendale;
  - integrazione Cassa di Risparmio di Alessandria;
  - modello di controllo interno in ossequio alla Legge 262/2005.

Nel corso dell'esercizio il Comitato ha inoltre effettuato approfondimenti:

- con la Direzione Legale in merito:
  - alla metodologia adottata per la valutazione dei crediti deteriorati;
  - al monitoraggio delle pratiche a contenzioso e riscontri contabili;
  - all'attività di recupero crediti;
  - ai rapporti con i legali esterni;
- con il management di BPM Ireland plc in merito:
  - alla classificazione, *rating/spread creditizio, fair values, duration* del portafoglio titoli della società;
  - politica degli investimenti, processo decisionale, limiti operativi e procedure di controllo interne e della Capogruppo;
- con il management di Banca Akros SpA sul monitoraggio e sulla gestione del rischio;
- con la Direzione Organizzazione sui risultati del test relativo al Piano di Continuità Operativa e sul *contingency funds planning*;

- sul recepimento della nuova direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID).

Nel corso della riunione del 16 gennaio 2007 il Comitato ha dato parere favorevole alla nomina, su proposta del Direttore Generale, del nuovo Responsabile Internal Audit.

Nel corso del 2007 il Comitato ha tenuto 17 riunioni, aventi durata media pari a ca 3 ore, con una percentuale di presenza complessivamente pari al 93% (mentre la percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore al Comitato è riportata nell'allegata tabella n. 1). Delle riunioni viene redatto apposito verbale, poi inviato - oltre che ai componenti del Comitato - anche all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e al Presidente del Collegio Sindacale.

Si precisa infine che le attività svolte dal Comitato sono state oggetto di regolare e periodica informativa al Consiglio di Amministrazione.

#### **d) L'Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno**

Con delibera consiliare del 6 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Comitato per il Controllo Interno ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ha nominato il dott. Marcello Priori quale amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

All'Amministratore esecutivo, in carica sino alla scadenza del suo mandato di amministratore, sono stati attribuiti i poteri di cui all'art. 8.C.5 del Codice, ossia:

- curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, sottoponendoli periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione - e contenute, in particolare, nel "Modello di Controllo Interno di Banca Popolare di Milano" - verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza e adeguandolo alle dinamiche delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

Premesso che il Codice e il TUF sottolineano la centralità del ruolo del Consiglio di Amministrazione (e, relativamente al primo, dei Comitati istituiti in seno al Consiglio) in materia di controllo interno e di rispetto delle procedure, il lavoro svolto nel corso del 2007 si è concentrato sull'approfondimento della conoscenza del sistema dei controlli interni del Gruppo Bipiemme mediante:

- incontri con i direttori per testare la consapevolezza sul profilo di rischio complessivo a cui il Gruppo è sottoposto in relazione alla specifica attività svolta e il grado di incisività dei controlli di linea;
- riunioni e scambi di informazioni con il Responsabile della Direzione Internal Auditing, anche in relazione alla implementazione del nuovo approccio metodologico per l'attività di auditing a livello di Gruppo;
- incontri con i responsabili dei controlli delle Banche del Gruppo per avere una diretta percezione del grado e omogeneità di cultura e delle metodologie di intervento adottate secondo i piani approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- la partecipazione alle riunioni del Comitato Controlli, su invito del Presidente, al fine di approfondire, affrontare di comune accordo e condividere, in fase istruttoria, le principali problematiche e le soluzioni da proporre al Consiglio di Amministrazione in materia di sistema dei controlli interni.

In tale ambito l'Amministratore Esecutivo, direttamente o per il tramite della struttura aziendale, ha informato il Consiglio di Amministrazione in merito alle attività compiute in materia di adeguamento e implementazione del sistema di controllo interno, al fine di renderlo compliant con le nuove disposizioni legislative, regolamentari e con le raccomandazioni del Codice, nonché relativamente ai principali progetti portati a termine, in corso o pianificati, tra i quali a titolo esemplificativo si segnalano:

- la razionalizzazione dei controlli di primo livello, anche attraverso la realizzazione di attività di monitoraggio basate su procedure informatiche (che porterà i primi concreti risultati nell'esercizio 2008);
- l'istituzione a fine dicembre 2007, con operatività dal marzo 2008, della funzione di *Compliance*, caratterizzata da adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, con il compito primario di predisporre e gestire un adeguato ed efficace programma volto ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione;
- l'implementazione di un piano di formazione *ad hoc* per il personale di rete e delle strutture centrali, atto a sensibilizzare e far meglio percepire il valore dei controlli a tutti i livelli.

In funzione dei compiti allo stesso delegati, l'Amministratore esecutivo ha inoltre definito - in collaborazione con il Presidente del Comitato Controlli e del Collegio Sindacale, nel rispetto delle specifiche competenze e in un'ottica di fattiva collaborazione, così come auspicato dallo stesso Codice - un piano di lavoro avente l'obiettivo di approfondire specifiche procedure, processi e strutture organizzative ritenute di particolare rilevanza per mantenere costantemente monitorato ed aggiornato il sistema di controllo interno.

Detto piano, la cui realizzazione proseguirà anche nell'esercizio 2008, prevede, fra le altre, verifiche inerenti il market abuse, la gestione del credito, il sistema di controllo di gestione, l'analisi delle vulnerabilità e del rischio IT e la *risk governance*.

#### **e) L'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/01)**

L'Organismo di Vigilanza - costituito con delibera consiliare del 13 gennaio 2004 ai sensi del D.Lgs. 231/01 - nel corso del 2007 ha operato al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al medesimo Decreto (e successive integrazioni/modifiche) attraverso l'implementazione e la verifica dell'adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottati dalla Banca, nonché attraverso la verifica dell'osservanza delle previsioni in essi contenute.

L'Organismo di Vigilanza è composto dal prof. dott. Alberto Banfi (Presidente), dal dott. Gino Camillo Puliti, dall'avv. Alessandro De Nicola e dal dott. Carlo Cesare Farma (Direttore Internal Auditing).

Nel corso del 2007 l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 ha provveduto a:

- seguire l'evoluzione della normativa di legge al fine di vigilare sul costante aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico;
- adottare un "vademecum", che costituisce una sorta di guida alla lettura del Modello organizzativo attraverso l'individuazione dei punti sostanziali dello stesso e del Codice Etico;
- attivare (con verifica della concreta realizzazione) un'ulteriore sessione di formazione del personale - in adeguamento alle modifiche apportate al Modello organizzativo e al Codice Etico alla fine del 2006 - attraverso l'invio di entrambi i documenti mediante "e-mail" a tutto il personale della Banca e attraverso un corso erogato a mezzo "intranet" (sempre a tutto il personale Bipiemme), con successiva verifica, tramite specifico test, dell'apprendimento del contenuto da parte di ciascuno. Tale iniziativa è stata altresì occasione di richiesta di verifica circa l'utilizzo del sistema "intranet" di inoltro dei messaggi di posta elettronica all'interno della Banca;
- effettuare riunioni informative con il Direttore Generale, nonché con esponenti di diverse funzioni della Banca (in particolare, Divisione Amministrativa e Operativa - ora Divisione Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Direzione Organizzazione, Area Formazione e Addestramento del Personale, Segreteria Legale della Direzione del Personale);
- fornire indicazioni in merito alla composizione minimale degli Organismi di Vigilanza delle altre società del Gruppo Bipiemme;
- realizzare la programmazione delle attività di coordinamento legale degli Organismi di Vigilanza delle altre società del Gruppo, attraverso la previsione di incontri con rappresentanti dei medesimi. Tale attività ha avuto avvio con gli incontri già realizzati con gli esponenti degli Organismi di Vigilanza della Banca di Legnano SpA e di Banca Akros SpA;
- richiedere un parere legale in ordine ad una vicenda riguardante tematiche potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- esaminare i messaggi di posta elettronica pervenuti all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza, evidenziando e riportando, in occasione delle proprie riunioni, i contenuti significativi pertinenti alle attività di propria competenza, rinviando i messaggi non pertinenti all'Ufficio Reclami per la gestione ordinaria degli stessi.

Si fa presente che, sin dal gennaio 2005, un'apposita sezione del sito internet della Banca è dedicata all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. In tale sezione sono, tra l'altro, indicati la composizione, il regolamento, le principali funzioni dell'Organismo e sono riportati il Codice Etico e la normativa di riferimento.

Nel corso del 2007 l'Organismo ha tenuto n. 8 riunioni, con una percentuale di presenza complessivamente pari al 97%.

---

## Società di revisione

---

L'Assemblea dei Soci di Bipiemme del 21 aprile 2007 ha conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Banca, del bilancio consolidato e della relazione semestrale del Gruppo Bipiemme per gli esercizi 2007/2015 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., iscritta nell'apposito Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 TUF.

---

## Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

---

Nella riunione del 14 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto - in attuazione dell'art. 154-*bis* TUF e dell' art. 44, co. 2, dello Statuto sociale (nel testo approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 21 aprile 2007) - alla nomina del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" nella persona del dott. Roberto Frigerio, tenuto conto del suo complessivo profilo professionale e dell'attuale incarico quale Direttore della Divisione Amministrazione Pianificazione e Controllo. Il suddetto art. 44, co. 2, dello Statuto prevede infatti che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari venga "designato tra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un quinquennio in materia contabile e amministrativa". Allo stesso il Consiglio ha quindi attribuito poteri e mezzi adeguati per l'esercizio dei relativi compiti di legge nell'ambito del Gruppo.

Sotto tale profilo, nel corso del 2007, Bipiemme - in conformità anche a quanto previsto dalla Lg. 262/2005 - ha sviluppato - in collaborazione con la società di consulenza PriceWaterhouseCoopers - uno specifico progetto per la definizione del modello di controllo per la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria del Gruppo Bipiemme. Sono stati quindi individuati gli elementi essenziali di una prassi organizzativa di riferimento, coerente con il modello di Governance del Gruppo Bipiemme, e il modello operativo a supporto del "Dirigente preposto". Tale modello è ispirato al "CoSo Framework" (Internal Control Integrated Framework), standard di riferimento per l'implementazione e la valutazione di sistemi di controllo interno.

Sulla base dello schema logico di riferimento si è pertanto provveduto:

- alla definizione, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, del perimetro di applicabilità (scoping);
- alla formalizzazione dei processi e all'analisi dei punti di controllo (Risk and Control Analysis), con l'individuazione dei "controlli chiave";
- alla fase di "testing", per la valutazione dell'effettiva applicazione dei controlli chiave;
- alla valutazione finale circa l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative contabili del Gruppo Bipiemme finalizzate alla corretta formazione del bilancio individuale di Bipiemme e consolidato del Gruppo.

---

## Operazioni "significative" e con parti correlate – Interessi degli amministratori (art. 9 del Codice)

---

In Bipiemme il Consiglio di Amministrazione ha sempre avuto - in forza di disposizioni statutarie e di propri regolamenti interni - potestà deliberativa in via esclusiva (e quindi non delegabile) per l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario ("operazioni significative"), definite in base a criteri (eventualmente concorrenti):

- di carattere quantitativo (quali ad es. gli affidamenti di importo superiore al 15% del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Fidi) o/e
- di carattere qualitativo (quali ad es. l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di beni immobili ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, gli affidamenti - indipendentemente dall'importo - a favore di società partecipate o di organismi di carattere politico, sindacale, religioso, nonché di società/enti che esercitano attività editoriali o di emittenza radio-televisiva a livello nazionale o di persone fisiche che svolgano attività politica ai sensi degli artt. 10 e 5 del vigente Regolamento Fidi).

Tra le operazioni "significative" - come definite dagli artt. 1.C.1 lett. f) e 9 del Codice - rientrano, come noto, le operazioni con parti correlate e in potenziale conflitto di interesse.



Come noto, l'art. 71-bis RE ha introdotto l'obbligo di *disclosure* (con apposito documento informativo o nell'ambito del normale flusso informativo previsto in specifici casi) per le operazioni con parti correlate - concluse per il tramite anche di società controllate - che "per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possano avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente".

In previsione dell'entrata in vigore di tale normativa, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 10 dicembre 2002, ha valutato la materia, ritenendo innanzitutto che la Banca, per normativa di legge o interna e per prassi gestionale, già garantisce la correttezza sostanziale e procedurale delle eventuali operazioni con parti correlate e riservandosi comunque di implementare la disciplina interna mediante la definizione organica di ulteriori criteri ricognitivi e comportamenti procedurali.

In tale ottica, con delibera in data 21 ottobre 2003, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato una dettagliata procedura - denominata "Linee Guida sulle operazioni significative e con parti correlate" - avente lo scopo di individuare le operazioni "significative" di Bipiemme (e dell'intero Gruppo Bipiemme) e, in particolare, quelle con parti correlate, nonché di fornire a tutti i soggetti interessati norme di comportamento per comunicare alla Banca la propria posizione di "parte correlata" nel compimento di operazioni con la Banca e disciplinare l'iter autorizzativo delle suddette operazioni al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale.

Nel corso dell'esercizio 2007, il Consiglio di Amministrazione - acquisito il parere favorevole del Comitato per il controllo interno - ha approvato l'aggiornamento delle suddette "Linee guida" al mutato quadro normativo e regolamentare (in ultimo, con riferimento alle operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303), inserendo nelle stesse ulteriori specifiche previsioni afferenti le situazioni disciplinate dall'art. 2391 cod. civ. (ossia quelle in cui un Amministratore sia portatore di un interesse proprio o di terzi), volte a precisare l'ambito normativo degli obblighi comportamentali degli esponenti in sede consiliare in situazioni di potenziale conflitto di interessi, con particolare riferimento a quelli afferenti unicamente alla carica ricoperta nel Gruppo.

A corredo delle suddette "Linee guida", la Banca ha inoltre proceduto a dotarsi anche di apposite "disposizioni applicative", dirette a ottimizzare il monitoraggio e la gestione delle posizioni afferenti operazioni con soggetti correlati da parte degli operatori, nonché i collegati livelli di competenza autorizzativa. Sotto tale profilo la Banca ha quindi inteso avviare soluzioni informatiche che, individuati i processi e le operazioni sensibili collegati a questi, consentano la rilevazione diretta del rapporto di correlazione e quindi il sistematico monitoraggio delle operazioni effettuate da tali controparti.

**In primo luogo** le "Linee Guida" definiscono le operazioni "significative" (con qualunque controparte effettuate) che, a titolo esemplificativo, possono individuarsi, in particolare, nelle seguenti tipologie:

- l'acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda;
- la costituzione di società, associazioni temporanee di impresa e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di *partnership* o alleanze strategiche;
- la concessione di fidi e/o garanzie (reali o personali) a favore di un unico nominativo o gruppo che nel loro complesso superino il 15% del patrimonio sociale, di cui al citato art. 10 del vigente Regolamento Fidi;
- le emissioni di strumenti finanziari;
- la compravendita di beni immobili e in generale l'acquisizione e la cessione, sotto qualsiasi forma, di cespiti immobiliari;
- gli affidamenti verso organismi caratterizzati dal perseguimento di finalità di cui al citato art. 5 del vigente Regolamento Fidi;
- le operazioni che impongono alla Banca di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob, quindi in particolare, le operazioni significative di fusione/scissione, ovvero di acquisizione/dismissione di partecipazioni ovvero di acquisizione/cessione di aziende o rami d'azienda, cespiti ovvero che comportino conferimenti in natura.

Ai fini della determinazione dei criteri di "significatività" le "Linee Guida" fanno poi riferimento agli indicatori definiti dalla Comunicazione Consob DIS/98081334 del 19.10.1998.

Con riferimento a tali operazioni, la procedura prevede che "il Consiglio di Amministrazione procede all'esame e all'approvazione delle summenzionate operazioni supportato da adeguate informazioni circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione, la sua fattibilità economica, la coerenza con le linee strategiche del Gruppo Bipiemme e il ritorno atteso dalla sua realizzazione".

**In secondo luogo** le “Linee Guida” individuano la nozione di “parti correlate” che - a seguito della Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 - fa ora riferimento ai soggetti individuati nell’ambito del principio contabile internazionale IAS 24.

A questo proposito è stato a suo tempo effettuato (e viene periodicamente aggiornato) il censimento - previa richiesta specifica dei dati a tutti i soggetti interessati del Gruppo Bipiemme - delle posizioni potenzialmente qualificabili come “controparti correlate” della Banca ed è stato quindi approntato un “*data base*” a livello informatico da utilizzare per la rilevazione delle operazioni effettuate da tali soggetti, direttamente o indirettamente, con la Banca (oggetto anche di specifica segnalazione, a livello aggregato, nell’apposita sezione della nota integrativa al bilancio).

**In terzo luogo** la procedura precisa che alcune operazioni, se effettuate con parti correlate, sono da considerarsi sempre “significative”, indipendentemente dall’importo e dalla loro eventuale ricomprensione nelle categorie sopra specificate, e come tali sono oggetto di necessaria delibera consiliare. Si tratta in particolare delle già citate fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 136 TUB (“Obbligazioni degli esponenti bancari”) e degli affidamenti, indipendentemente dall’importo, a società controllate, collegate e anche solo partecipate dalla Banca, ai sensi del vigente art. 10 del Regolamento Fidi.

In particolare il suddetto art. 136 TUB (come modificato dalla Lg. 262/05 e in ultimo dal D.Lgs. 303/06) prevede, tra l’altro, che “chi svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo amministrativo presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate”. Le medesime disposizioni si applicano anche alle operazioni di finanziamento poste eventualmente in essere da tali soggetti con altre società del Gruppo e anche alle obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli stessi o in cui gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Sono invece escluse dall’applicazione della citata normativa le obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

Fatto salvo quanto sopra, viene altresì precisato, per quanto ovvio, che l’esame e l’approvazione in sede consiliare non si estende di regola alle operazioni con parti correlate rientranti nell’ordinaria operatività dei servizi offerti dalla Banca, purché effettuate a condizioni standardizzate (es. apertura di conto corrente o di custodia titoli, ordine di acquisto di titoli, servizi vari per la clientela, etc.).

**In quarto luogo** la procedura definisce le operazioni significative con parti correlate e in particolare quelle soggette agli obblighi di *disclosure* di cui al citato art. 71-bis RE, distinguendole in:

- operazioni infragruppo, cioè effettuate dalla Banca, direttamente o anche tramite altra società del Gruppo, con società direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente, da Bipiemme, o società a questa collegata, anche indirettamente, quali società collegate di controllate e controllate di collegate;
- operazioni con altre parti correlate, quindi in particolare con esponenti di Bipiemme (e del Gruppo) o i loro “stretti familiari”, con società controllate (anche congiuntamente) dai suddetti esponenti o dai loro stretti familiari o su cui gli stessi esercitano un’influenza notevole ovvero in cui gli stessi detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto.

In particolare, ai fini della ricomprensione nell’ambito del citato art. 71-bis RE, e dei conseguenti obblighi informativi, si considerano le operazioni significative con parti correlate (come sopra distinte) che siano atipiche, inusuali o regolate a condizioni significativamente difformi da quelle standard (e come tali in grado di avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme). In questo senso si definiscono:

- atipiche e/o inusuali, quelle operazioni che per significatività/rilevanza, caratteristiche, natura delle controparti (e rischi connessi), oggetto della transazione (in particolare in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (in particolare in prossimità della chiusura dell’esercizio) presentano particolari elementi di criticità o comunque possono dare dubbi in ordine alla correttezza/completeness dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza (cfr. anche Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28.07.2006), nonché quelle estranee al normale corso degli affari della Banca;
- a condizioni “non standard”, quelle operazioni concluse a condizioni significativamente diverse da quelle applicate usualmente dalla Banca o comunque diverse da quelle applicate alla migliore clientela o ai dipendenti.

Considerato che la normativa si estende a soggetti non sempre immediatamente individuabili dalla Banca, Bipiemme si riserva di richiedere alle controparti di operazioni di significativa rilevanza una preventiva dichiarazione riguardo all'esistenza di eventuali profili di parti correlate.

**In quinto luogo** le “Linee Guida” definiscono la procedura da adottare in sede consiliare per l'esame e l'approvazione di operazioni del suddetto tipo.

A livello generale si afferma che tutte le operazioni con parti correlate - realizzate anche attraverso società controllate - devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale, intendendosi per *fairness* sostanziale la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico (in relazione all'interesse della Banca e nella logica del Gruppo) e per *fairness* procedurale il rispetto di procedure che mirino ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione. In tali casi il Consiglio di Amministrazione della Banca (sentito il Comitato per il controllo interno) oppure, analogamente, quello della società controllata dovrà quindi, di regola, essere preventivamente informato riguardo ai seguenti elementi:

- natura della correlazione e frequenza di operazioni analoghe con la stessa parte correlata;
- principali caratteristiche, condizioni e modalità esecutive dell'operazione;
- interesse della società al compimento dell'operazione ed eventuali rischi connessi alla sua realizzazione;
- *fairness* sostanziale dell'operazione.

Nel caso in cui la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica. Si potrà quindi far ricorso ad *advisors* (società di revisione, altri esperti) per il rilascio di *fairness opinions* e ad avvocati per il rilascio di *legal opinions*.

Sulla base delle suddette informazioni, il Consiglio di Amministrazione - ai fini della ricomprensione nell'ambito dell'art. 71-bis RE e dei conseguenti obblighi informativi - procede ad una valutazione dell'operazione in base a:

- oggetto (se l'operazione rientra o meno nell'attività tipica di Bipiemme e la natura commerciale o finanziaria di essa);
- corrispettivo (se il corrispettivo dell'operazione è allineato o meno ai prezzi di mercato, è effettuato o meno a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, nonché se è sostanzialmente in linea con quanto verrebbe stabilito nel caso di operazioni analoghe con parte non correlata);
- modalità (se le modalità dell'operazione sono inusuali o atipiche rispetto ad operazioni similari);
- tempi (tempistica particolare dell'operazione, per es. se in prossimità di chiusura del bilancio).

Verificata l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette caratteristiche “anomale”, il Consiglio valuta se tale situazione può avere effetti:

- sulla salvaguardia del patrimonio aziendale (in particolare sotto il profilo della “significatività” dell'operazione in termini quantitativi rispetto al patrimonio di Bipiemme), o
- sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Bipiemme (in particolare nei confronti degli *stakeholder* e con riferimento anche a dati che troveranno poi esplicitazione in bilancio, semestrale e trimestrale).

**In ultimo** le “Linee Guida” definiscono taluni obblighi comportamentali a carico degli Amministratori. In particolare nel caso in cui uno o più Amministratori abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, in un'operazione – intendendosi per interesse indiretto quello che riguarda gli stretti familiari dell'Amministratore o una società controllata direttamente o indirettamente dall'Amministratore o dai predetti stretti familiari – lo stesso deve informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri Amministratori e il Collegio Sindacale riguardo all'esistenza dell'interesse e alle circostanze del medesimo, in modo che gli stessi possano avere piena contezza dell'estensione e della rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto.

Tale obbligo è ora ripreso e sviluppato a livello generale nel citato art. 6 del Regolamento Fidi, ove è espressamente stabilito che “ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., gli Amministratori dell'Istituto e delle società del Gruppo devono dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale della società in cui rivestono la suddetta carica, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione”.

Una volta adempiuti i suddetti obblighi informativi a carico dell'Amministratore interessato, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi generali indicati dalla Consob ai sensi dell'art. 2391-*bis*, cod. civ., valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti con le controparti, se:

- autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione ed eventualmente alla deliberazione dell'operazione, fatto salvo il diritto dello stesso ad astenersi qualora ritenuto opportuno;
- richiedere al suddetto Amministratore di allontanarsi temporaneamente dalla riunione, come nel caso venga rilevata la presenza di un interesse "personale" del Consigliere (ossia un interesse proprio o di un familiare o di società dagli stessi controllata, ad esempio nell'ambito di affidamenti).

---

## Trattamento delle informazioni societarie e Codice di comportamento in materia di "internal dealing" (art. 4 del Codice)

---

### a) Trattamento delle informazioni riservate

In relazione a quanto previsto dall'art. 114 TUF e sulla base delle indicazioni e dei principi contenuti nel Codice e nella "Guida per l'informazione al mercato", il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha adottato una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive" (ora c.d. "informazioni privilegiate").

Alla luce del mutato contesto normativo - con particolare riferimento alla Direttiva *Market Abuse* e in ossequio agli orientamenti Consob in argomento (in ultimo, cfr. Comunicazione Consob 28 marzo 2006, n. 6027054) - la Banca si è dotata, con delibera consiliare del 25 luglio 2006, di un nuovo "Regolamento del Gruppo Banca Popolare di Milano concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 114 TUF", concernente le procedure interne al Gruppo volte a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate (così come definite dall'art. 181 TUF) durante la fase intercorrente tra il momento di inizio delle varie attività e il momento in cui si determina l'obbligo di comunicazione al mercato, nonché a garantire una diffusione tempestiva e non selettiva delle informazioni.

Con riferimento alle competenze e al flusso informativo definiti nella suddetta procedura, la stessa prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ove possibile, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o a un soggetto delegato da quest'ultimo) della valutazione della rilevanza ex art. 114 TUF del carattere di informazione privilegiata della notizia, e la conseguente autorizzazione per l'eventuale diffusione.

Riguardo in particolare alla diffusione di comunicati concernenti informazioni privilegiate, fermo restando il profilo autorizzativo sopra descritto, la procedura interna prevede competenze operative e coordinate delle funzioni "Relazioni esterne" e "Affari Societari Capogruppo" (ora "Affari Generali"), in collegamento con le altre competenti strutture interne. Per eventuali comunicati di società controllate, queste trasmettono il testo del comunicato alla funzione "Affari Societari Capogruppo" (ora "Affari Generali"), che, previa verifica della congruità e della tipologia dello stesso, lo trasmette alla funzione "Relazioni Esterne" che provvede alla diffusione.

Al fine di riepilogare il quadro completo della normativa afferente la gestione di tutte le informazioni a carattere societario (quindi anche non privilegiate), il Presidente del Comitato consiliare per il Controllo Interno - unitamente all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere ai controlli e al Presidente del Collegio Sindacale - hanno presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 26 febbraio 2008, una nota di sintesi della suddetta normativa e dei collegati obblighi a carico degli esponenti, nota che - anche alla luce degli interventi richiesti in materia dal Provvedimento Banca d'Italia 4 marzo 2008 - sarà probabilmente alla base di una più ampia e articolata regolamentazione interna. Infatti tale Provvedimento - dopo aver evidenziato che "la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli" - pone a carico delle banche "la specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo; presidi organizzativi andranno approntati per evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate".

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 115-bis TUF (e collegata normativa Consob), Bipiemme ha provveduto all'istituzione del Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle cd. "informazioni privilegiate", adottando contestualmente un apposito "Regolamento del Gruppo Banca Popolare di Milano concernente il registro degli *insider* ai sensi dell'art. 115-bis TUF".

Tale regolamento disciplina - mediante la definizione di ruoli, responsabilità e regole di comportamento - l'individuazione dei soggetti che sono in possesso delle informazioni privilegiate nell'ambito di Bipiemme e del Gruppo al fine dell'iscrizione degli stessi nell'apposito registro.

Bipiemme - in forza della facoltà concessa dall'art. 152-bis RE - gestisce anche il Registro degli *insider* delle società controllate ricomprese nell'applicazione della normativa, ovviamente con riferimento alle informazioni privilegiate afferenti l'emittente Bipiemme.

#### **b) Codice di comportamento in materia di "internal dealing"**

In ottemperanza a quanto a suo tempo previsto dal "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA", la Banca - con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2002 - ha adottato il proprio Codice di comportamento in materia di "internal dealing".

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di *market abuse* - e in particolare del nuovo art. 114, co. 7, TUF (come modificato dalla Lg. 62/05) e, dal 1° aprile 2006, degli artt. 152-sexies/152-octies RE (come modificato dalla Consob con Delibera n. 15232 del 29 novembre 2005) - il suddetto Codice, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2006, è stato parzialmente modificato per adeguarlo alla nuova disciplina definita dalla Consob.

Tale Codice (nella versione aggiornata) disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca Popolare di Milano e sugli strumenti finanziari collegati agli stessi, effettuate dai "Soggetti Rilevanti" e dalle "persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti".

La finalità del Codice (e delle collegate segnalazioni) è quella di assicurare la massima trasparenza e omogeneità informativa al mercato sui comportamenti dei Soggetti Rilevanti in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il Gruppo.

Sono oggetto di comunicazione al mercato le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Bipiemme (o di strumenti finanziari collegati alle azioni Bipiemme) compiute dai "Soggetti Rilevanti" e dalle "persone strettamente legate", il cui importo complessivo sia pari o comporti il superamento di Euro 5.000 nel corso dell'anno.

Con riferimento alle modalità delle comunicazioni, i Soggetti Rilevanti devono comunicare le suddette operazioni alla Consob e alla Bipiemme entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione. La suddetta comunicazione alla Consob può altresì essere effettuata nel medesimo termine, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla stessa Bipiemme. La Banca provvede poi a pubblicare le suddette informazioni (tramite un comunicato trasmesso a Borsa Italiana SpA, a due agenzie di stampa e alla Consob) entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento della comunicazione dal Soggetto Rilevante.

Il Codice di comportamento della Banca prevede poi, in particolare, il divieto per i Soggetti Rilevanti di compiere operazioni sui sopra individuati strumenti finanziari nei 30 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio (come risultante dal calendario degli eventi societari) e nei 30 giorni precedenti eventuali Assemblee straordinarie/ordinarie non di bilancio o, se antecedente, dalla data di convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione (cd. black out periods).

Il testo del suddetto Codice e le singole segnalazioni delle operazioni effettuate sono consultabili sul sito internet della Banca nell'apposita sezione "Internal dealing" (anche in ossequio agli orientamenti Consob in argomento, in particolare, cfr. Comunicazione Consob 28 marzo 2006, n. 6027054).

Nel corso del 2007 sono state segnalate al mercato e a Consob (e apposte sul sito) n. 3 operazioni.

---

## Rapporti con gli Azionisti e i Soci – Regolamento Assembleare (art. 11 del Codice)

---

### a) Rapporti con gli Azionisti e i Soci

Al fine di avere un dialogo costante con la generalità degli Azionisti ed in particolare con gli Investitori istituzionali, la Banca - nel rispetto delle specifiche procedure regolamentari sulla comunicazione di documenti ed informazioni - si avvale della figura dell'*Investor Relator* (attualmente ricoperta dal dott. Roberto Peronaglio), funzione creata dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2001 e successivamente strutturata in un apposito Settore, il cui compito principale è quello di gestire i rapporti con gli investitori istituzionali, domestici ed internazionali, le agenzie di *rating* e gli analisti finanziari, assicurando un'informazione costante, tempestiva e trasparente sull'operatività e le strategie del Gruppo.

Sempre in linea con l'obiettivo di assicurare una tempestiva informazione al mercato e per facilitare l'accesso alle informazioni da parte degli investitori istituzionali, sul sito internet della Società ([www.bpm.it](http://www.bpm.it)) è attiva la sezione "Investor Relations" ove è presente un'ampia documentazione di carattere economico-finanziario e societario della Banca, costantemente aggiornata.

Inoltre per gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, al fine di canalizzare le richieste di informazioni sulle strategie, sui dati di bilancio e sulle *performance* finanziarie del Gruppo Bipiemme, è altresì attivo l'indirizzo *e.mail* "investor.relations@bpm.it".

Per quanto riguarda le relazioni con i Soci (anch'esse presidiate con la strutturazione di un apposito Settore), il Consiglio di Amministrazione della Banca - in attuazione delle raccomandazioni del Codice - ha rinnovato nella riunione del 1° aprile 2003, la delibera quadro in tema di "Regole per l'ammissione e la gestione dei rapporti con i Soci".

In particolare tale delibera:

- conferma l'istituzione della "**Commissione per i rapporti con i Soci**", avente poteri istruttori in ordine alle domande di ammissione e all'esclusione dei Soci, e sulla rinuncia al vincolo di garanzia privilegiata sulle azioni sociali. La Commissione è composta da sei Amministratori;
- definisce requisiti e procedure per l'ammissione, precisando le modalità e la documentazione accessoria per l'ammissione delle persone giuridiche italiane ed estere, oltre alla soglia di possesso minimo (cento azioni) e una dichiarazione di impegno a conservare nel tempo tale possesso azionario;
- detta requisiti e procedure per l'esclusione del Socio;
- indica i criteri di tenuta del Libro Soci e del Libro degli Azionisti;
- definisce le procedure per l'adozione di eventuali trattamenti e benefici da riservare ai Soci.

Nel corso dell'esercizio 2007, la Commissione per i rapporti con i Soci si è riunita n. 9 volte (con una durata media per riunione pari a circa 35 minuti e con una partecipazione complessivamente pari all'89%).

La Commissione è formata in maggioranza da Amministratori indipendenti. Di essa fanno attualmente parte i seguenti Amministratori (con indicazione per ciascuno della percentuale di partecipazione): prof. avv. Valerio Tavormina (presidente, 100%), sig. Enrico Airaghi (89%), sig. Giuseppe Coppini (67%), dott. Roberto Fusilli (100%), dott. Marcello Priori (89%) e dott. Michele Zefferino (86%).

Nel 2007 la Commissione ha svolto prevalentemente un'attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione a Socio, pari complessivamente a n. 637 (di cui n. 635 accolte e n. 2 non accolte per incompletezza/inidoneità della documentazione presentata dai soggetti richiedenti).

Analogamente a quanto fatto in altre banche popolari, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel novembre 2007, ha deliberato - sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla suddetta Commissione - la decadenza dalla qualifica di Socio di n. 3.581 nominativi per i quali è stata rilevata la perdita totale del possesso azionario, con conseguente cancellazione dal

Libro Soci. Così come comunicato ai singoli nominativi, è prevista la possibilità di reintegro nel Libro Soci nel caso in cui gli stessi dimostrino il prescritto possesso, alla data del 31 ottobre 2007, nei depositi di altre banche o intermediari oppure di titoli ancora materializzati.

Alla data del 31 dicembre 2007, i Soci risultano pertanto essere pari a n. 47.278; risultano inoltre n. 46.518 Azionisti non iscritti a Libro Soci, per un azionariato complessivo di n. 93.796 nominativi.

#### **b) Regolamento Assembleare**

L'esigenza di adottare un Regolamento Assembleare nasce dalla centralità del ruolo dell'Assemblea nelle società quotate, come momento fondamentale del rapporto tra i Soci e il Consiglio di Amministrazione, nonché dalla natura propria della Bipiemme quale banca cooperativa, ove l'individualità del Socio e il suo rapporto con la Società – in particolare nel momento assembleare - assumono una valenza particolare.

In tale ottica e in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice, l'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2002 ha, come noto, approvato il "Regolamento Assembleare" che disciplina il funzionale e ordinato svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci. Esso stabilisce in modo dettagliato, in particolare, le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea, i poteri del Presidente per la conduzione dei lavori assembleari nel rispetto del diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e di formulare proposte, le modalità operative di predisposizione delle schede elettorali, di votazione e di scrutinio.

Tale Regolamento - la cui "dignità normativa" è riconosciuta anche a livello statutario - è stato oggetto di adeguamenti da parte dell'Assemblea ordinaria del 19 dicembre 2002, del 23 aprile 2005 e, da ultimo, del 21 aprile 2007 a seguito delle ricordate modifiche dello Statuto afferenti le modalità di nomina degli organi sociali.

Si segnala che il processo di adeguamento del Regolamento Assembleare alle sopravvenute disposizioni normative prosegue anche nel corrente esercizio, in particolare con la proposta - che verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci del 18/19 aprile 2008 - di integrazione delle previsioni afferenti le modalità di presentazione delle liste (già recepite nel testo statutario con le ricordate delibere consiliari ex art. 2365 cod. civ. del 26 giugno e 23 ottobre 2007).

Il testo del Regolamento Assembleare della Bipiemme è consultabile sul sito internet aziendale, nella sezione "Azionariato e Soci" e "Governance".

---

## Collegio Sindacale (art. 10 del Codice)

---

Il Collegio Sindacale – nominato in ultimo dall’Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006 - è costituito dal Presidente, da quattro Sindaci effettivi e da quattro Sindaci supplenti, eletti fra i Soci. In particolare alla minoranza è riservata - ai sensi dell’art. 41 dello Statuto - l’elezione di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

L’Assemblea dei Soci del 6 maggio 2006 ha nominato il dott. Antonio Ortolani quale Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Marco Baccani, il rag. Enrico Castoldi, il dott. Emilio Cherubini e il dott. Paolo Troiano quali Sindaci effettivi, nonché il dott. Salvatore Rino Messina, il dott. Enrico Radice, il rag. Giuseppe Zanzottera e il dott. Giorgio Zoia quali Sindaci supplenti.

Si indicano quindi, di seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale della Bipiemme, con la specificazione degli eventuali incarichi ricoperti in altre Società quotate.

Carica	Componenti	Altri incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati italiani
Presidente	dott. Antonio Ortolani	Presidente del Collegio Sindacale D.C.M. S.p.A.
		Sindaco effettivo CAMFIN S.p.A.
Sindaco effettivo	dott. Marco Baccani	Sindaco effettivo Cairo Communications S.p.A.
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	
Sindaco effettivo	dott. Emilio Cherubini(**)	
Sindaco effettivo	dott. Paolo Troiano(*)	
Sindaco supplente	dott. Salvatore Rino Messina(**)	
Sindaco supplente	dott. Enrico Radice	
Sindaco supplente	rag. Giuseppe Zanzottera	
Sindaco supplente	dott. Giorgio Zoia(*)	

\* di “minoranza” (rif. lista “Insieme per la Bipiemme”)

\*\* di “minoranza” (rif. lista “Comitato Soci non dipendenti”)

Il mandato dell’intero Collegio Sindacale ha scadenza con l’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Precisato che la Lg. 262/05 e in ultimo il D.Lgs. 303/06 (e i relativi regolamenti attuativi Consob) hanno innovato in modo significativo le modalità di nomina degli organi sociali e che Bipiemme ha provveduto ai necessari adeguamenti statutari in occasione dell’Assemblea del 20/21 aprile 2007 e successivamente con le ricordate delibere consiliari ex art. 2365 cod. civ. del 26 giugno e 23 ottobre 2007, si descrive brevemente, di seguito, la disciplina attualmente vigente in Bipiemme per l’elezione del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell’attuale art. 41 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,50% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal *curriculum* professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica. A tal fine si considerano settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società, i settori bancario, finanziario e assicurativo.



Come per gli Amministratori, anche per i Sindaci - ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento Assembleare - "le liste (..) ed i relativi curricula sono a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società e resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima dell'apertura dei seggi di votazione". In particolare, la Banca - anteriormente alle sedute assembleari di nomina del Collegio Sindacale - provvede a diffondere ai Soci e al mercato uno specifico comunicato stampa, con l'indicazione delle liste presentate e l'elenco completo dei relativi candidati. I *curricula* degli stessi sono di regola pubblicati, sempre anteriormente all'Assemblea, sul sito internet aziendale e di tale circostanza è data preventiva informazione ai Soci nell'avviso di convocazione. Si segnala, peraltro, che la pubblicità delle liste di candidati e l'adeguato corredo informativo sulle caratteristiche personali e professionali di questi, è ora espressamente disciplinato dalla Consob (cfr. artt. 144-*octies* e *decies* RE).

Il suddetto art. 41 dello Statuto prevede inoltre che non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dalla carica "coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti o che rivestano la carica di Sindaco effettivo in altre cinque o più Società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o che siano componenti di organi amministrativi o di controllo di altre Banche, salvo che si tratti di Società partecipate o di enti centrali di categoria". Tale previsione statutaria va ora altresì integrata, nell'ambito della disciplina delle società quotate, con quanto disposto dall'artt. 148, co. 3, TUF in tema di requisiti di indipendenza dei Sindaci e dall'art. 148-bis TUF (e artt. 144-*duodecies* e ss. RE.) in ordine ai limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo.

Ai sensi dell'art. 10.C.2. del Codice, nel corso dell'esercizio 2007 il Collegio Sindacale ha proceduto alla verifica, con esito positivo, dell'effettiva sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 3 dello stesso Codice.

In occasione di riunioni consiliari, il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Banca fornisce tempestiva ed esauriente informativa circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e, nel caso emerga la presenza di un interesse personale (ossia proprio, di familiare o di società dagli stessi controllata) questi si allontana temporaneamente dalla riunione.

Riguardo alle modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale, come risultanti a seguito delle modifiche dello Statuto sociale deliberate dall'Assemblea straordinaria dell'aprile 2007, si evidenzia, in sintesi, quanto segue. Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo di elenco in lista, tre membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, sempre nell'ordine progressivo dell'elenco, un membro effettivo e un membro supplente; dalla eventuale lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la seconda sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i restanti membri effettivo e supplente. Qualora siano presentate due sole liste, i due Sindaci effettivi e i due Sindaci supplenti riservati alla elezione da parte della minoranza vengono tutti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nel corso del 2007, il Collegio Sindacale ha tenuto n. 71 riunioni, di durata media pari a circa un'ora e mezza (la percentuale di partecipazione di ciascun Sindaco alle riunioni del Collegio è riportata nell'allegata tabella n. 2).

Il Collegio partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e, nella persona del Presidente (o di suo delegato, membro effettivo del Collegio) alle riunioni del Comitato per il controllo interno. Il Collegio può altresì partecipare, con propri membri, alle riunioni del Comitato Consiliare di Finanziamento e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

---

## Il Comitato dei Probiviri

---

Il Comitato dei Probiviri - costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci dall'Assemblea – valuta, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto ed interviene per la risoluzione delle controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e l'Amministrazione per motivi attinenti ai rapporti sociali.

Con l'Assemblea del 6 maggio 2006, al fine di consentire la nomina di tutti gli organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato dei Probiviri) in un'unica tornata assembleare, il Comitato dei Probiviri (eletto in ultimo nell'aprile 2005) è stato rinnovato per un nuovo triennio e quindi per gli esercizi 2006/2008.

Sono pertanto risultati eletti, per il suddetto triennio, il dott. Alfiero Fontana (poi nominato Presidente del Comitato), l'avv. Italo Ciancia e il dott. Sergio Serafini, quali Probiviri effettivi, il dott. Gianfranco Carugati e il dott. Dario Mezgec, quali Probiviri supplenti.

\* \* \*

Milano, 1° aprile 2008

Il Consiglio di Amministrazione

**Tabella 1: struttura del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dei Comitati previsti dal Codice**

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno		Comitato Remunerazione		Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	Esecutivi	non esecutivi	indipendenti	****	N° di altri incarichi**	***	****	***	****	***	****
Presidente	dott. Roberto Mazzotta	X		no	100	4					X	98
Vice presidente	dott. Mario Artali		X	si	91	3					X	88
Vice presidente	prof. dott. Marco Vitale		X	no	82	14					X	76
Consigliere	sig. Enrico Airaghi *		X	si	95	--	X	94			X	98
Consigliere	sig. Luca Caniato *		X	si	91	5			X	100		
Consigliere	dott. Emilio Castelnuovo		X	si	100	--			X	100	X	95
Consigliere	sig. Giuseppe Coppini		X	si	100	2						
Consigliere	prof. dott. Enrico Corali		X	si	95	3						
Consigliere	prof. dott. Rocco Corigliano		X	no	100	3						
Consigliere	sig. Eugenio Crosta		X	no	100	1	X	100	X	100		
Consigliere	dott. Roberto Fusilli*		X	no	95	1			X	100		
Consigliere	dott. Piero Lonardi*		X	si	100	2	X	88			X	100
Consigliere	prof.ssa dott.ssa Maria Martellini		X	no	91	7						
Consigliere	dott. Michele Motterlini		X	no	100	--					X	95
Consigliere	dott. Gianfranco Pittatore (●)		X	no	77	5					X	75
Consigliere	dott. Marcello Priori	X		no	100	10						
Consigliere	sig. Jean-Jacques Tamburini		X	si	73	16						
Consigliere	avv. Graziano Tarantini		X	no	95	4						
Consigliere	prof. avv. Valerio Tavormina		X	si	95	2	X	88	X	83		
Consigliere	dott. Michele Zefferino		X	no	95	2	X	94				
<b>Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento</b>		<b>CdA: 22</b>		<b>Comitato controllo Interno: 17</b>			<b>Comitato Remunerazione: 6</b>			<b>Comitato esecutivo: 41</b>		

**NOTE:**

- \* La presenza dell'asterisco indica se l'Amministratore è stato designato tramite liste risultate di minoranza.
- \*\* numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (ivi comprese società del Gruppo di tale tipo). Nella Relazione sul Governo societario tali incarichi sono indicati per esteso.
- \*\*\* appartenenza del membro del CDA al Comitato.
- \*\*\*\* percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni del CdA e dei Comitati.
- (●) si precisa che il dott. Gianfranco Pittatore è stato nominato componente del Comitato Esecutivo in data 14 maggio 2007 e pertanto la sua percentuale di partecipazione fa riferimento alle n. 24 riunioni del Comitato tenutesi dopo la sua nomina.

Sintesi numero delle riunioni tenute nel corso dell'intero anno 2007 e percentuali di partecipazione complessiva degli Amministratori:  
 Consiglio di Amministrazione: n. 22 riunioni e una percentuale di presenza pari al 94%  
 Comitato Esecutivo: n. 41 riunioni e una percentuale di presenza pari al 91%  
 Comitato di Finanziamento: n. 44 riunioni e una percentuale di presenza pari all'83%  
 Comitato per il Controllo Interno: n. 17 riunioni e una percentuale di presenza pari al 93%  
 Commissione per i rapporti con i Soci: n. 9 riunioni e una percentuale di presenza pari all'89%  
 Comitato per la Remunerazione: n. 6 riunioni e una percentuale di presenza pari al 97%  
 Comitato Consiliare Strategico: n. 8 riunioni e una percentuale di presenza pari al 96%  
 Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/01: n. 8 riunioni e una percentuale di presenza dei componenti pari al 97%.

**Tabella 2: struttura del Collegio Sindacale**

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi in altre società quotate **
Presidente	dott. Antonio Ortolani	85	2
Sindaco effettivo	dott. Marco Baccani	68	1
Sindaco effettivo	rag. Enrico Castoldi	83	
Sindaco effettivo*	dott. Emilio Cherubini	89	
Sindaco effettivo *	dott. Paolo Troiano	76	
Sindaco supplente *	dott. Salvatore Rino Messina		
Sindaco supplente	dott. Enrico Radice		
Sindaco supplente	rag. Giuseppe Zanzottera		
Sindaco supplente *	dott. Giorgio Zoia		

Numero riunioni svolte nel corso dell'esercizio 2007: 71

Modalità richieste per la presentazione delle liste: ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro soci da almeno novanta giorni (art. 41, co. 3, Statuto).

**NOTE**

\* L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste risultate di minoranza.

\*\* In questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati. Nella Relazione sul Governo societario tali incarichi sono indicati per esteso.

**Tabella 3: altre previsioni del Codice di Autodisciplina**

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CDA si è riservato l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CDA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CDA ha definito apposite procedure per l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate?	X		
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?	X		
<b>Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci (6 maggio 2006)</b>			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo (art. 7.1. Codice 2002)?	X		Il termine di dieci giorni per il deposito delle candidature previsto dal Codice 2002 è stato applicato in sede di ultimo rinnovo delle cariche (6 maggio 2006). Bipiemme, nel recepire il Codice 2006, ha portato tale termine a quindici giorni (artt. 32 e 33 dello Statuto)
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?	X		
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo (art. 7.1. Codice 2002)?	X		Il termine di dieci giorni per il deposito delle candidature previsto dal Codice 2002 è stato applicato in sede di ultimo rinnovo delle cariche (6 maggio 2006). Bipiemme nel recepire il Codice 2006 ha portato tale termine a quindici giorni (art. 41 dello Statuto)
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
<b>Assemblee</b>			
La società ha approvato un Regolamento di assemblea?	X		
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?	X		
<b>Controllo Interno</b>			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice, ora artt. 8.C.1. e 8.C.6)		Direzione Internal Auditing Responsabile: dott. Carlo Cesare Farma	
<b>Investor relations</b>			
La società ha nominato un responsabile Investor Relations?	X		
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/) del Responsabile Investor Relations			Settore Investor Relations – P.zza Meda n. 4 – 20121 Milano; Fax: 02/77002950 - Tel. 02/77002574; 02/77002211; 02/77002008 Responsabile: dott. Roberto Peronaglio